



## Fernando Puig

(associato di Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

### Le procedure per le nomine dei vescovi nella Chiesa latina: tra informazione e preferenza \*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Il ruolo dei singoli vescovi - 3. Alcune dinamiche del contributo dei vescovi in assemblea - 4. Sui titoli di partecipazione di fedeli non vescovi alle procedure - 5. L'operato del legato pontificio come fulcro della singola nomina - 6. La Sede apostolica come istanza di decisione - 7. Conclusione.

#### 1 - Introduzione

Tra le diverse funzioni delle norme giuridiche, come attribuire beni, riconoscere diritti, autorizzare azioni, concedere permessi, esplicitare doveri, assegnare competenze, proteggere titoli, vietare condotte, imporre sanzioni, ecc., è utile considerare la funzione di incentivo: tra diverse possibilità che sono davanti a una persona la norma rende più favorevole una delle opzioni. Questa funzione è implicita nelle altre; ciononostante, fare attenzione alla capacità che hanno alcuni tipi di norme di generare incentivi ad agire in vista di un certo interesse può offrire una prospettiva chiarificatrice della loro finalità.

D'altronde è sempre più viva la consapevolezza dell'importanza dell'informazione per svolgere bene la missione di governo. Il lavoro del giurista è stato spesso descritto come dire la cosa giusta, sulla base di elementi *di giudizio* tra cui gioca un ruolo importante l'informazione. Quindi l'informazione stessa diventa in alcuni contesti una prestazione, oggetto di rapporti giuridici. Una informazione vera e rilevante sul caso concreto che l'agente dovrà procurarsi da sé o con l'aiuto di altri. Da questo punto di vista, dare informazione o manifestare la propria preferenza riguardo a una questione – personale o in favore del bene comune – può essere configurato (e spesso si configura) a seconda dei contesti come un dovere o un diritto<sup>1</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Ovviamente è un'informazione quella che è vera e utile. In diversi contesti giuridici nei quali dalla raccolta di informazioni nonché dal suo trattamento emerge un risultato a beneficio di una collettività (assicurazioni, società per azioni, informazione su prodotti nel



In questo lavoro ci interessiamo delle procedure sulla nomina dei vescovi dal punto di vista della loro valenza come incentivo per far circolare sia informazioni che preferenze. Con i limiti di ogni approssimazione generale a un insieme di norme che stabiliscono una procedura, questa prospettiva aiuta a far emergere le finalità delle norme nonché i criteri per valutare l'adeguazione tra i mezzi che si adoperano e tali finalità.

Per semplificare l'analisi facciamo attenzione esclusivamente alle procedure di nomina di titolari di uffici capitali diocesani nella Chiesa latina. Il punto di riferimento centrale della nostra analisi è il c. 377 § 1 CIC che è la principale fonte di diritto positivo vigente, nonché le *Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina*, una fonte certamente singolare<sup>2</sup>.

È anche singolare la loro situazione attuale nel sistema di fonti di diritto. Concordiamo con Gómez-Iglesias:

---

mercato, ecc.), sono stati oggetto di studio sia gli incentivi a fornire informazioni (e preferenze) che rispondano alla verità e siano davvero utili che la responsabilità giuridica per atteggiamenti reticenti. In questo lavoro adoperiamo in un modo semplice e implicito alcuni ragionamenti che sono stati sviluppati in quegli ambiti giuridici. Uno dei lavori pionieristici in questo settore dell'analisi del diritto è: **G.A. AKERLOF**, *The market for 'Lemons': Quality, Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics* 84 (1970), pp. 488-500. La norma generale contenuta nel c. 50 CIC, "l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie" è più di un semplice consiglio per tentare di essere prudente: in certe materie (come quella relativa alle nomine, in specie episcopali) l'informazione è la materia stessa della procedura che consente una decisione fondata (cfr. **J. MIRAS**, *sub c. 50 in Comentario exegético al Código de derecho canónico*, in a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, EUNSA, Pamplona, 1996).

<sup>2</sup> Cfr. *Consilium pro publicis ecclesiae negotiis, Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina* (25-III-1972), *AAS* 64 (1972) pp. 386-391. Dato l'uso frequente, in avanti le citiamo come "Norme del 1972" o semplicemente "Norme". Queste fonti sarebbero portatrici delle ispirazioni di fondo sull'episcopato emerse nel Concilio Vaticano II; riguardo al tema della nomina dei vescovi il Concilio ha sottolineato specificamente soprattutto la libertà della Chiesa nella nomina dei vescovi (CD, n. 20; cfr. **K. MÖRSDORF**, *Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche. Einleitung und Kommentar*, in *Lexikon für Theologie und Kirche. Das zweite Vatikanische Konzil. Teil II*, 2<sup>a</sup> ed., Herder, Freiburg im Breisgau, 1967, pp. 184-187), lasciando altre questioni per sviluppi posteriori, il che, oltre alle norme appena citate accade, con il motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (**PAULUS VI**, *M. P. Ecclesiae Sanctae* (6-VIII-1966), *AAS* 58 (1966), pp. 757-787, specialmente art. 10) e con la costituzione apostolica sui legati pontifici (**PAULUS VI**, *C. A. Sollicitudo omnium Ecclesiarum* (24-VI-1969), *AAS* 61 (1969), pp. 473-484, specialmente art. VI). Sulla nomina dei vescovi nel Concilio Vaticano II, cfr. **H. MÜLLER**, *De episcoporum electione iuxta Concilium Vaticanum Secundum*, in *Investigationes theologico-canonicæ*, a cura di W. Bertrams, Università Gregoriana, Roma, 1978, pp. 317-332.



“dal punto di vista formale sembra che siano state derogate, tuttavia consta che, nella prassi attuale, nella misura in cui queste norme non sono contrarie al diritto vigente, continuano a far parte integrante della procedura di promozione all’Episcopato, benché tecnicamente sarebbe più giusto che fossero nuovamente rielaborate e pubblicate con tutte le formalità del caso”<sup>3</sup>.

Le prendiamo quindi come punto di riferimento per il loro valore di prassi attiva, per fondate ragioni:

“in questi temi, come succede con gli organismi che hanno una lunga storia, la pratica o la prassi amministrativa, vale a dire il modo costante di agire rispondente alla consapevolezza che è la forma più giusta di agire, acquisisce una vitale importanza per integrare la procedura non formalizzata”<sup>4</sup>.

A queste norme andrebbero aggiunte quelle che stabiliscono le competenze dei dicasteri della Curia romana, con le relative procedure interne di studio e preparazione della documentazione per il provvedimento di nomina<sup>5</sup>.

L’attenzione del presente lavoro è incentrata sull’integrazione del processo decisionale che porta alla nomina a titolare di un ufficio capitale, principalmente dal punto di vista intraecclesiale, vale a dire dei soggetti che dall’interno della Chiesa intervengono nelle procedure<sup>6</sup>. Ciò non vuol dire che si escludano informazioni sui candidati o sulla circoscrizione in rapporto alla società civile, alla politica o al contesto culturale; i soggetti ecclesiali che intervengono prendono in considerazione anche questi rapporti. La restrizione dell’oggetto del lavoro riguarda il fatto che prendiamo in esame la fattispecie di libero conferimento del Papa, escludendo quindi le ipotesi di diritti di presentazione o di altro tipo a capo di soggetti ecclesiali nonché la considerazione dei rapporti formalmente o informalmente stabiliti con le autorità civili<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> V. GOMEZ-IGLESIAS, *La Congregación para los Obispos*, in *Ius Canonicum* 31 (1991), p. 365.

<sup>4</sup> V. GOMEZ-IGLESIAS, *La Congregación*, cit., p. 365. D’Souza ritiene che le Norme del 1972 abbiano per lo meno valore interpretativo e funzionale (cfr. V.G. D’SOUZA, *On the Selection and Appointment of a Diocesan Bishop*, *Studies in Church Law* 9 (2013), p. 360).

<sup>5</sup> In termini generali, cfr. artt. 42, 46, 47, 75, 77, 89 PB; anche il Regolamento Generale della Curia Romana.

<sup>6</sup> In generale sul processo decisionale, cfr. J.I. ARRIETA, *Il processo decisionale nella Chiesa*, in *Il Regno* 11 (2012), pp. 354-361

<sup>7</sup> La bibliografia a riguardo è abbondantissima; cfr. per una visione di sintesi, G. DALLA TORRE, *L’intervento dello Stato nella designazione dei Vescovi. La prassi concordataria postconciliare*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, a cura di D.J.



La provvista degli uffici capitali, che è una qualificata attività di “governo del governo”, proprio per la sua rilevanza non può essere lasciata all’arbitrarietà o a una discrezionalità poco avveduta. Oltre ad alcune condizioni oggettive per l’idoneità all’episcopato<sup>8</sup>, è ovvio che la dimensione di governo che la provvista implica richiama una valutazione di circostanze specifiche della circoscrizione e dell’ufficio, molto variegata, così come la disponibilità di persone che possano svolgere un tale compito<sup>9</sup>. Il diritto al buon governo dei fedeli, così come la protezione e la promozione di fattori determinanti dell’identità cristiana affidata al ministero episcopale, in situazione di sede vacante attuale o in prospettiva più o meno immediata, dà luogo alla legittima aspettativa di un pastore che sia in grado

---

Andrés Gutiérrez, PUL editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 489-510; **T. GERGEN**, *Die Bischofsbestellung nach katholischem Kirchenrecht und deutschem Staatskirchenrecht. Verlauf und Probleme des Zusammenspiels zweier Rechtsquellen*, in *Österreichisches Archiv für Recht & Religion* 52 (2005), pp. 38-52; **B. PRIMETSHOFER**, *La nomina dei vescovi nell’Austria, Germania e Svizzera*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, a cura di D.J. Andrés Gutiérrez, PUL editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 511-539; **J. GARCÍA MARTÍN**, *La designación de los Vicarios y Prefectos Apostólicos*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, a cura di D.J. Andrés Gutiérrez, PUL editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 397-417. Per le circoscrizioni personali di cui non ci occupiamo in questo lavoro, cfr. **E. BAURA**, *L’ufficio di ordinario militare. Profili giuridici*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992), pp. 385-418; **V. DE PAOLIS**, *Nota sul titolo di consacrazione episcopale*, in *Ius Ecclesiae* 14 (2002), pp. 59-79; **J. M. HUELS**, *Anglicanorum coetibus. Text and Commentary*, in *Studia canonica* 43 (2009), pp. 389-430. Sugli interessi presenti nelle diverse forme di provvista, cfr. **J. MIÑAMBRES**, *Concorso di diritti nelle provviste canoniche*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995), pp. 115-130.

<sup>8</sup> I principali parametri di valutazione delle informazioni e preferenze demandate a coloro che intervengono nelle procedure sono sintetizzati nel c. 378 CIC e nei canoni sulla provvista degli uffici (c. 146 CIC e seguenti): “tali qualità forniscono anche elementi indicativi per quanti partecipano al processo informativo previo alla nomina vescovile” (J. I. ARRIETA, *Vescovi*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 37, Istituto della Enciclopedia Italiana, n. I.3.2). Ci occupiamo di questi elementi nel lavoro “*Anotaciones acerca de la provisión de oficios capitales como acto jurídico y como acto de gobierno*” (in corso di stampa).

<sup>9</sup> Non si deve perdere di vista che in non pochi casi (anche tenendo conto del calo del numero di sacerdoti in molti luoghi) le procedure tendono a essere espressione di selezione o cooptazione dall’interno di una cerchia piuttosto limitata di persone. Sia per la complessità della sede che, in qualche caso, per la mancanza di persone idonee (o la combinazione di entrambi fattori), è probabile che non di rado l’individuazione del candidato più idoneo rivesta la forma di una scelta tra poche o pochissime persone che riuniscono chiaramente le condizioni minime di base. Queste condizioni vanno tenute in considerazione per riflettere in modo realistico sulle nomine episcopali, in maniera molto diversa dai criteri che guidano la nomina a posizioni apicali nell’ambito imprenditoriale o politico-amministrativo (i paragoni possono valere qualora per certe cariche pubbliche o private si impone un sistema di cooptazione tra una cerchia di persone limitata, come succede spesso nelle università o in certe aziende famigliari).



di servire la comunità dalla posizione di capitalità nell'esercizio delle funzioni episcopali<sup>10</sup>.

Il fatto che in ultima istanza la nomina sia riservata al Romano Pontefice (c. 377 § 1 CIC) non circoscrive l'attività giuridica della provvista degli uffici capitali all'atto di potestà in forza del quale si effettua la nomina, come se tutte le altre attività situate attorno a questo atto conclusivo fossero semplicemente preparatorie o di mero tramite. Non possiamo fermarci a riflettere sulla precisa natura della procedura stabilita; in realtà in termini generali, data la complessità dell'itinerario che si ripercorre e la varietà di istanze che vi intervengono, si potrebbe parlare piuttosto di diverse procedure e non di fasi di una unica procedura<sup>11</sup>.

Dal momento che le procedure si svolgono sotto segreto non disponiamo di elementi di giudizio per conoscerne l'applicazione concreta. D'altro canto sembra chiaro che deve esistere una certa elasticità applicativa a seconda delle circostanze ecclesiali dei singoli paesi, del volume e della complessità degli episcopati locali, a seconda inoltre dei più o meno espliciti orientamenti emanati dalla Sede apostolica (sia in generale, che per una regione o paese, o per una singola nomina), o in fine, delle prassi seguite dai singoli legati pontifici, dai prelati superiori delle congregazioni

---

<sup>10</sup> Ci soffermiamo sulla rilevanza della provvista dell'ufficio capitale in chiave di integrazione del ministero episcopale in "La provvista dell'ufficio capitale come azione di governo relativa all'organizzazione istituzionale della Chiesa" (in corso di stampa).

<sup>11</sup> A ridosso della pubblicazione delle Norme del 1972, Delgado rifletteva su questa tematica: per un verso c'è una "collaborazione a diversi livelli in favore dell'organismo centrale competente"; da un altro canto, "le Norme regolamentano la procedura per la provvista del titolare dell'ufficio capitale diocesano, vale a dire, la procedura per emanare l'atto definitivo che dona alla Chiesa particolare il suo vescovo diocesano"; sarebbero "azioni separate, diverse, benché, bisogna riconoscerlo, in rapporto tra di loro (...); una duplice procedura per la realizzazione di atti diversi i cui contenuti sono ordinati l'uno a l'altro" (G. DELGADO, *Elección y nombramiento de obispos en la Iglesia latina*, in *Ius Canonicum* 28 (1974), p. 288). Senza ulteriore spiegazione tecnica, Metz parla di tre procedure (elaborazione delle liste, inchiesta informativa, presentazione della terna); cfr. R. METZ, *I legati del papa e la nomina dei vescovi*, in *Chiese locali e cattolicità: atti del Colloquio internazionale di Salamanca, 2-7 aprile 1991*, a cura di A. García García, J. Manzanares, H. Legrand, EDB, Bologna, 1994, p. 290. Harouel, invece parla di inchieste ("trois enquêtes parallèles": informazione generale per le liste di possibili vescovi, inchiesta particolare per la promozione all'episcopato, informazione speciale sui bisogni della diocesi; cfr. J.-L. HAROUEL, *Les désignations épiscopales dans le droit contemporain*, PUF, Paris, 1977, pp. 96-97. Per una seria riflessione sul procedimento amministrativo, in mancanza di una normativa generale nella Chiesa, cfr. J. MIRAS POUSO, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma, 2009, pp. 165-187. Utile anche, W.L. DANIEL, *The art of good governance. A guide to the administrative procedure for just decision making in the Catholic Church*, Wilson & Lafleur, Montreal, 2015.



competenti o, in fine, dello stile di governo nonché delle priorità di ogni Romano Pontefice.

Benché un'azione di governo così delicata e complessa qual è la provvista degli uffici capitali non può essere ridotta all'applicazione meccanica di certe procedure, esse danno impulso alla raccolta di certi tipi di informazioni e sottolineano il peso relativo delle valutazioni di certi soggetti nei confronti di altri. La finalità complessiva delle procedure non è altra che agevolare che sia preso un provvedimento prudente per il bene comune della circoscrizione nonché, in virtù della dimensione universale dell'episcopato, dell'intera Chiesa universale.

Va sottolineato in partenza che le diverse procedure sono orientate a rintracciare informazioni rilevanti in vista della nomina, sia sulle persone che potrebbero essere nominate come pastori che sulla circoscrizione e l'ufficio concreto da provvedere. Queste informazioni non sono puramente neutrali; infatti, le procedure prevedono la richiesta di collaborazione di persone alle quali, insieme a una informazione, si chiede implicitamente o esplicitamente l'espressione di una preferenza (sia generale sia, in alcuni casi, su nomi concreti). Sulla base delle risposte delle persone che sono intervenute, le procedure tendono complessivamente a far emergere nonché a elaborare un certo volume di informazione, assieme alle linee di preferenza che emergono.

L'aggregazione di informazione e preferenza è implicita anche nella scelta stessa delle persone che hanno un diritto (alle volte anche un dovere) di intervenire nella procedura o che di fatto sono interrogate, per cui non è solo importante che possiedano dati o possano a loro volta eventualmente rintracciare informazioni affidabili (c. 127 § 3), ma anche che al loro giudizio di preferenza sia dato un certo valore orientativo in vista della decisione finale.

D'altronde, a seconda di come venga elaborata la sintesi delle informazioni e delle preferenze offerte in una certa fase, sarà configurata in un modo o in un altro la situazione di partenza nella fase successiva. Per questo motivo ha un ruolo di primo ordine il soggetto che in ogni fase della procedura ha la facoltà di guida e di orientamento della procedura, e la discrezionalità di cui goda nel suo operato. Va tenuto conto anche del fatto che mentre una parte importante delle informazioni è oggettivamente o positiva o negativa, determinate informazioni, tendenzialmente oggettive, per alcuni possono ingenerare una preferenza positiva e per altri una valutazione negativa. Inoltre, poiché la sottolineatura di una informazione di tale natura non è indifferente, è decisivo come essa venga presentata o in alcuni casi, ipoteticamente, omessa, in vista delle fasi successive.





Le linee fondamentali che sottostanno alle procedure attualmente vigenti possono essere rintracciate alla luce di criteri di questa natura, insieme ad altri a cui faremo riferimento in seguito. Perciò non ci occupiamo di ripercorrere ordinatamente tutte le fasi delle procedure, tra l'altro abbastanza chiare nel CIC e nelle Norme del 1972, e ben spiegate in diverse pubblicazioni<sup>12</sup>. La nostra scelta espositiva è per lo più incentrata sui soggetti che intervengono nella procedura, dal punto di vista del titolo sulla base del quale intervengono. Infatti, dietro all'esposizione che segue ci sono criteri di diritto e di dovere, dal momento che fornire informazione o apportare la propria preferenza deve essere ritenuto una azione giusta, per il bene comune ecclesiale<sup>13</sup>. In questo senso ciò che è rilevante è il titolo caratterizzante il soggetto nel singolo contributo alle procedure. Per chiarezza espositiva in talune occasioni ci soffermiamo in particolare su alcune fasi delle procedure nella misura in cui questo permette di discernere il titolo sulla base del quale si giustifica l'intervento.

## 2 - Il ruolo dei singoli vescovi

Nell'architettura del sistema di provvista degli uffici capitali è attribuito ai vescovi un ruolo significativo, che pesa in modo consistente nella decisione

---

<sup>12</sup> Ad esempio, cfr. **M. RIVELLA**, *La procedura per la nomina dei vescovi*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa. IV. Prassi amministrativa e procedure speciali*, a cura di Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2014, pp. 493-502; **G. SARZI SARTORI**, *La designazione del vescovo diocesano nel diritto ecclesiale*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999), pp. 7-34; **F. SARRAZIN**, *La nomination des évêques dans l'Église latine*, in *Studia canonica* 20 (1986), pp. 367-408; **H. PAARHAMMER**, *Bischofsbestellung durch den Papst*, in *Rezeption des zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirchenrecht heute: Festschrift für Klaus Lüdicke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres*, a cura di D.M. Meier, K. Lüdicke, Ludgerus, Essen, 2008, pp. 434-443; **A. VIANA**, *Nombramiento de obispos*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 2012, pp. 555-559. Lasciamo ovviamente da parte i dubbi che emersero immediatamente dopo la pubblicazione delle Norme (alcuni dei quali sono stati risolti dalla prassi o dallo sviluppo delle istanze coinvolte come le conferenze episcopali) e altre questioni puntuali come la struttura funzionale dell'assemblea per l'elaborazione delle liste di persone che potrebbero essere chiamate all'episcopato (sono ancora perlopiù valide le analisi presenti in **T. GARCÍA BARBERENA**, *Nuevas normas sobre nombramiento de obispos*, in *Revista española de derecho canónico* 28 (1972), pp. 672-674; **G. DELGADO**, *Elección y nombramiento*, cit., pp. 294-298).

<sup>13</sup> In generale, in relazione ai titoli alla base della partecipazione dei fedeli, cfr. **V. GÓMEZ-IGLESIAS**, *Alcance canónico de la corresponsabilidad y participación de los fieles en la misión de la Iglesia*, in *Fidelium Iura* 9 (1999), pp. 161-202.



finale, sia in chiave di informazioni che vengono fornite che soprattutto in chiave di valore attribuito alla loro preferenza.

La norma stabilisce “il diritto di ciascun Vescovo di presentare separatamente alla Sede Apostolica i nomi dei presbiteri che giudica degni e idonei alla funzione episcopale” (c. 377 § 2 CIC)<sup>14</sup>. Questa prescrizione è situata nel contesto delle assemblee episcopali nella quali si stilano liste di possibili candidati. È significativo che proprio in questo contesto di azione congiunta venga evidenziato un diritto del singolo vescovo (“separatamente”), sottolineando che la partecipazione alle assemblee non appiattisce ciò che si può ritenere un titolo originario a intervenire attivamente nella nomina dei vescovi. Le Norme, dal canto loro, inseriscono questa prerogativa all’interno del dovere di collaborazione dei vescovi in favore di altre istanze che intervengono nelle procedure: “I vescovi hanno la facoltà e il dovere di far conoscere alla Sede apostolica i nomi dei presbiteri, che ritengono degni dell’ufficio episcopale, e ad esso idonei” (art. I)<sup>15</sup>.

Si potrebbe quindi parlare di un diritto-dovere di ogni vescovo di offrire la propria collaborazione attiva nel lavoro di individuazione di persone idonee per il ministero episcopale. Il diritto-dovere dei vescovi a cui facciamo cenno non è vincolato esclusivamente a un momento particolare come potrebbe essere una imminente seduta per l’elaborazione delle liste o l’avvenuta sede vacante da essere coperta. Questo diritto-dovere denominato “missione” nelle Norme (art. I.2) ha risvolti nettamente istituzionali, in continuità con la dimensione universale del ministero episcopale, come espressione della sollecitudine per la Chiesa universale e le chiese particolari. Non ci sono restrizioni a seconda della tipologia dei

---

<sup>14</sup> Benché questo diritto come tale fosse presente nelle Norme del 1972, nell’iter di redazione del c. 377 § 2 compare in modo tardivo, nelle fasi finali, in concomitanza con il rafforzamento del ruolo del legato apostolico (cfr. **M. TKHOROVSKYY**, *Procedura per la nomina dei vescovi: evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2004, pp. 174-179; **H. ZAPP**, *Die Bischofsernennung nach geltendem Recht und nach dem Entwurf des Liber II de Populo Dei von 1977*, *Concilium* 16 (1980), pp. 503-504).

<sup>15</sup> Potz e Bier vedono in questa previsione un indietroggiamento nella vigenza del principio di collegialità (**R. POTZ**, *Bischofsernennungen. Stationen, die zum heutigen Zustand geführt haben*, in *Zur Frage der Bischofsernennungen in der römisch-katholischen Kirche*, a cura di G. Greshake, Schnell & Steiner, München, 1991, p. 44; **G. BIER**, *Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs nach dem Codex iuris canonici von 1983*, Echter, Würzburg, 2001, p. 99). A nostro modo di vedere perché fanno fatica a trovare l’equilibrio tra le basi dogmatiche del principio (che non dovrebbe cancellare la responsabilità personale del singolo vescovo) e le necessità operative relative alla circolazione di un’informazione verace in vista del buon governo.





vescovi per delimitare la portata del diritto-dovere<sup>16</sup>. In ogni caso, benché sia un dovere inerente alla condizione di vescovo, ha una speciale valenza per vescovi titolari di uffici che comportano un effettivo contatto con possibili candidati<sup>17</sup>.

Si può ritenere che raccogliere informazioni su possibili candidati ed esprimere le dovute segnalazioni faccia parte della attività ordinaria demandata a un vescovo. Una questione diversa è che a meno che non ricorrano circostanze particolari quel diritto-dovere sia esercitato normalmente nei tempi e modi stabiliti all'interno della procedura ordinaria. Il vescovo dovrà valutare prudentemente il caso in cui oltre alla sua collaborazione alle vie ordinarie pensi di dover inoltrare informazioni o valutazioni direttamente alla Sede apostolica, scegliendo la via più adatta<sup>18</sup>.

Secondo le Norme (art. I.2), le consultazioni attive sono incentivate specialmente all'interno della propria circoscrizione, senza che però siano necessariamente limitate a questo ambito. La funzione è anche volta a ottenere informazioni relative a "sacerdoti di altra giurisdizione", nella misura in cui se ne conoscano di rilevanti e affidabili: la norma dice che

---

<sup>16</sup> È stato esplicitamente ricordato che anche ai vescovi emeriti spetta questo diritto: "Il Vescovo emerito conserva il diritto di presentare alla Sede Apostolica i nomi dei presbiteri giudicati degni e idonei per l'episcopato" (Congr. pro Episcopis, *Dir. Apostolorum successores per il ministero pastorale dei vescovi* (22-II-2004), Libreria Editrice Vaticana, 2004, n. 229, d).

<sup>17</sup> Cfr. Congr. pro Episcopis, *Dir. Apostolorum successores*, §§ 13-14. Sarzi Sartori segnala il radicamento di questo diritto del vescovo nella sua appartenenza al ministero episcopale (G. SARZI SARTORI, *La designazione*, cit., p. 20). Andrebbe messo in evidenza che questo diritto-dovere istituzionale ha una portata qualificata; non è uno tra gli altri mezzi di cooperazione nel ministero, come lo è la partecipazione ad altre istanze, ad esempio, sovraepiscopali; è bensì un impegno legato alla perpetuazione del ministero episcopale come tale. In questo senso si potrebbe dire più vicino alla funzione di moderazione del ministero episcopale (non per partecipazione alla posizione del capo del collegio ma in posizione di gerarchica comunione nei suoi riguardi) che di risposta alle attese del popolo di Dio per quanto riguarda la necessità di un pastore in una singola circoscrizione.

<sup>18</sup> Nel suo lavoro sui legati pontifici, sulla base delle parole usate (*directe*, art. II,1 Norme; *seorsim*, c. 377 § 2), Metz sottolinea l'autonomia di questa possibilità, "direttamente a Roma, senza passare per il legato pontificio" (R. METZ, *I legati del papa*, cit., p. 293). García Barberena sosteneva che la comunicazione diretta con la Santa sede è eccezionale e fatta tramite il rappresentante pontificio (cfr. T. GARCÍA BARBERENA, *Nuevas normas*, cit., p. 671). L'una e l'altra cosa dipendono dall'assenza di conflittualità in assemblea e in relazione al legato pontificio. Più avanti vedremo ipotesi in cui l'uso di tale prerogativa può far trapelare una mancanza di fiducia nel sistema ordinario.



siano “da essi ben conosciuti”, il che sembra indicare una conoscenza in prima persona<sup>19</sup>.

Nella fase di preparazione delle Norme fu esplicitamente stabilito che nelle consultazioni portate a termine dal vescovo ci si avvalsesse della testimonianza di singole persone, esclusi di conseguenza gli organi collettivi di collaborazione e di corresponsabilità nel governo<sup>20</sup>. La consultazione personale da parte del vescovo consente una discreta e prudente interlocuzione tesa a far emergere informazioni utili. Anche queste informazioni nella maggior parte dei casi saranno legate a espressioni di preferenza; sia o meno esplicita la finalità delle consultazioni, chi le fornisce avrà qualche tipo di predisposizione o di intenzionalità riguardo alla possibilità di orientare l’elezione all’episcopato.

---

<sup>19</sup> Delgado riteneva che nel caso si trattasse di persone “di altra giurisdizione”, andrebbe fatta la pertinente segnalazione al vescovo rispettivo sia direttamente o nelle apposite assemblee in modo tale che fosse lui a fare le opportune indagini (G. DELGADO, *Elección y nombramiento*, cit., pp. 292-293). L’interpretazione introduce un elemento alquanto macchinoso; dato che la finalità è avere informazione di qualità su possibili candidati, ogni informazione è utile, dacché la norma dà per scontato che sono persone “ben conosciute” (benché di una altra giurisdizione). Questo non toglie infatti la condivisione delle segnalazioni nei modi indicati da Delgado. Le procedure prendono in considerazione non solo il titolo di colui che apporta l’informazione, ma anche la qualità della stessa informazione: la stessa cosa succede in altri contesti come all’interno delle assemblee episcopali (“I vescovi riuniti si scambieranno le notizie e le osservazioni sui singoli candidati, spiegando se ne diano conferma per scienza propria, oppure se le riferiscano per sentito dire”, art. VI.1 Norme) o nel questionario che viene sottoposto a diverse persone nell’indagine condotta dal legato pontificio (art. XII.2), nel quale si chiede per primo il grado di conoscenza della persona e il tempo di frequentazione (cfr. T.J. REESE, *The Selection of Bishops*, in *America Magazine*, 18 agosto 1984, p. 9).

<sup>20</sup> Sulla base di esperienze allora recenti, ritenute negative, la Santa Sede diffidava dell’operato di istanze collettive (cfr. J.-L. HAROUEL, *Les désignations*, cit., pp. 88-90), soprattutto quando apparivano come assemblee elettorali (pp. 75-76). Appena pubblicate le Norme emerse in dottrina la questione se l’esclusione di collegi o *coetus* istituzionali come contesto nel quale reperire informazione su persone escludesse anche consultazioni a “persone riunite” (non istituzionali, si intendeva). Delgado lo escludeva (G. DELGADO, *Elección y nombramiento*, cit., p. 293), mentre García Barberena segnalava che “in qualche occasione potrebbe offrire dei vantaggi poiché il dialogo offre più possibilità informative che la consultazione individuale. Ma gli inconvenienti che porta con sé la escludono, tranne che in casi molto eccezionali” (T. GARCÍA BARBERENA, *Nuevas normas*, cit., p. 675). Se lo scopo è formarsi un giudizio su certe persone, fermo restando un atteggiamento prudente e rispettoso dell’intimità delle persone, non sembra chiara la pertinenza della restrizione proposta da questi autori. Peraltro ci sono molti modi di reperire informazioni sia in dialogo che individualmente; a volte non poca informazione viene fuori nel mettere a confronto quello che le stesse persone dicono in dialogo aperto con altri e quello che dicono in un confronto personale.



Non è formulato positivamente uno specifico dovere di segnalare informazioni che possano eventualmente essere alla base del ritiro di una eventuale candidatura alla nomina di una persona all'episcopato (o a un ufficio), sempre che tali informazioni non possano presumibilmente essere accertate attraverso lo svolgimento ordinario delle procedure<sup>21</sup>. Andrebbe riconosciuto un dovere morale in tale senso, che potrebbe avere risvolti giuridici qualora la gravità della materia e l'eventuale messa in pericolo di beni ecclesiali fondamentali potesse far rientrare il caso nella missione di supervisione del bene comune ecclesiale spettante a un vescovo. Sarebbe in questo modo delineata la specifica responsabilità del vescovo non solo nei limiti del suo ufficio, ma anche all'interno della condivisione della missione episcopale<sup>22</sup>.

### 3 - Alcune dinamiche del contributo dei vescovi in assemblea

Nella logica della circolazione dell'informazione e delle preferenze è interessante riflettere su ciò che ci si aspetta dalle assemblee previste nel c. 377 § 2 CIC e negli artt. II-X delle Norme nel sistema delle procedure di nomina dei vescovi.

Benché sia un contesto nel quale emergono informazioni, si può affermare che in queste riunioni prevale la finalità di configurare delle preferenze qualificate. Infatti, il risultato di ogni riunione è costituito dalle liste dei nomi e dai relativi verbali; bisogna anche tener conto che nelle

---

<sup>21</sup> Una simile questione ma in chiave di azione congiunta riguarda il *coetus* dei vescovi che in un certo momento ritiene che una persona che era stata in precedenza inserita nelle liste non sia più idonea. L'ipotesi è esplicitamente prevista nelle Norme: "potrà anche avvenire che qualche candidato, già proposto, non si debba più conservare in lista sia per l'avanzare dell'età, sia per malattia, sia per altro motivo, per il quale sia reso inadatto all'episcopato" (art. IV.2).

<sup>22</sup> Un indirizzo di questa natura si scorge nel Direttorio *Apostolorum successores*: "La medesima sollecitudine per la Chiesa universale spingerà il Vescovo a presentare al Papa consigli, osservazioni e suggerimenti, a segnalargli pericoli per la Chiesa, occasioni per iniziative e altre utili indicazioni: così presta un inestimabile servizio al ministero primaziale e un contributo sicuro all'efficacia del governo universale" (Congr. pro Episcopis, *Apostolorum successores*, cit., n. 13, e). Il diritto alla buona fama dei possibili candidati (c. 220 CIC), che deve essere protetto in ogni fase della procedura, offre profili particolarmente gravi in un contesto come questo, nel quale vengono vagliate anche eventuali circostanze negative relative a una persona. Pesa quindi in capo a chi le rende presenti una particolare responsabilità per quanto attiene alla veridicità dei fatti adottati; cfr. su questi diritti in generale, **D. LE TOURNEAU**, *Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité*, in *Ius Ecclesiae* 26 (2014), pp. 127-148.



riunioni si rivedono le liste della riunione precedente per cui, nell'essere aggiornate, le liste definiscono una linea di preferenza di candidati.

Questo risultato è l'espressione sintetica della valutazione di soggetti particolarmente qualificati, quali i vescovi dell'ambito normalmente provinciale, che così facendo si rendono responsabili in modo concreto della proiezione del ministero episcopale, in principio nel loro ambito territoriale. Di solito si pensa alla zona di riferimento dell'assemblea, ma con la liste che ne sono il risultato si offrono le basi per future nomine al di fuori di quest'ambito<sup>23</sup>. Il giudizio espresso nel dialogo in assemblea e nella sintesi alla quale si giunge con la votazione, sarà sicuramente condizionato a motivo delle sedi vacanti imminenti o le presumibili nomine di vescovi ausiliari, però allo stesso tempo sono incentivate le indicazioni di nomi in una prospettiva temporale più ampia. Infatti, sarà decisiva la persistenza di nomi nelle successive elaborazioni delle liste, nonché le informazioni ed espressioni di preferenza che a proposito delle singole persone vengano formulate.

Come si desume tra l'altro dalla previsione relativa al voto segreto (art. VII.2; VIII.2 Norme), è chiaro che la procedura è orientata a dare configurazione a un giudizio che possa essere attribuito all'assemblea come soggetto, vale a dire integrando all'interno dell'azione collegiale informazioni e preferenze che originariamente appartengono ai membri della stessa, con gli accomodamenti derivati dalla condivisione dei dati e dal dialogo svolto in sede collegiale.

Come succede nell'ambito dell'esercizio di diritti e doveri in contesti di governo, il grado di fiducia tra i membri dell'assemblea, con il presidente e con i destinatari dell'informazione, sarà determinante della qualità dell'informazione che viene fornita così come delle preferenze che vi siano state espresse. Lo spirito di collaborazione e la chiarezza nella espressione dei pareri saranno inoltre incentivati in modo direttamente proporzionale alla certezza sul fatto che l'informazione giunga a destinazione, quindi in ultima analisi al Romano Pontefice, riportando fedelmente ciò che è stato espresso nell'assemblea.

---

<sup>23</sup> Oltre ad altre disposizioni che a livello dei singoli episcopati siano state stabilite, nel contesto della legislazione particolare delle conferenze episcopali sono state stabilite le seguenti norme (cfr. **J.T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO**, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, 2<sup>a</sup> ed., Coletti a San Pietro, Roma, 2009): in Argentina (p. 65) le riunioni sono a livelli di provincia svolgendosi una volta all'anno; in Brasile (p. 177) a seconda dei casi le riunioni coinvolgono o i vescovi delle conferenze regionali o quelli della provincia, sempre però ogni tre anni; la conferenza del Gambia e Sierra Leone (p. 403) ha stabilito che sia la plenaria della conferenza episcopale, ogni tre anni; in Italia (p. 615) la competenza è assegnata alle conferenze episcopali regionali.



Tenendo conto che ogni vescovo conserva integro il diritto di rivolgersi direttamente alla Sede apostolica, gli equilibri basati sulla fiducia sono decisivi affinché il valore aggiunto derivato dal lavoro collegiale sia a beneficio della finalità della procedura che è quella di offrire un elenco di persone idonee al ministero episcopale<sup>24</sup>.

Nella dinamica della funzione collettiva è ovvio che l'attenzione al destinatario del frutto del lavoro comune ha un peso significativo. Per il fatto che nello svolgimento di queste procedure si agisce sulla base di un interesse istituzionale per il bene della Chiesa, è ovvio che si terrà presente la sensibilità dei destinatari delle consultazioni, che sono istanze della Sede apostolica con la mediazione del legato pontificio (cfr. art. XI.1 Norme) e della Congregazione competente in una fase ulteriore (art. IX Norme)<sup>25</sup>. In questo modo, tra gli orientamenti che guideranno le preferenze dei vescovi, assieme alle loro legittime opzioni personali, avranno una specifica rilevanza gli indirizzi pastorali più recenti tanto sulle priorità pastorali predominanti come specificamente sul ministero episcopale. Avranno per questa ragione un particolare influsso eventuali provvedimenti concreti di governo della Sede apostolica giunti nella più recente visita *ad limina*,

---

<sup>24</sup> Questa valutazione sottolinea lo specifico contributo delle riunioni e delle liste nell'insieme delle procedure. Da questo apprezzamento non si può dedurre automaticamente che assemblee di questa natura dovrebbero avere un ruolo più incisivo nella nomina dei vescovi (per esempio, attribuendo alla riunione un concreto protagonismo nella configurazione delle terne che vengono proposte alla Sede apostolica). Tenendo conto che in questa fase della procedura pesa in modo particolare la dimensione di preferenza (in principio, ovviamente, di quelli che ne fanno parte) si dovrebbe valutare precisamente se quel settore dell'episcopato è in grado di vagliare prudentemente le circostanze più concrete implicate nell'elaborazione di una terna (i bisogni concreti di una sede, le qualità di una persona per una sede concreta). In ogni caso, sembra chiaro che la procedura attuale conduca a delle scelte ponderate, non troppo rischiose e per questo motivo *a priori* ben plausibili.

<sup>25</sup> A seconda dei paesi, si è concretizzato in un modo o in un altro l'intervento della conferenza episcopale, previsto nell'art. X delle Norme del 1972. In termini generali, la norma prevede l'invio "per conoscenza" delle liste a qualche istanza della conferenza (il presidente da solo, il comitato permanente, una commissione ristretta) con la possibilità di fornire "osservazioni e informazioni, tenendo presenti le necessità e la situazione concreta della chiesa in tutta la nazione". La questione non è irrilevante perché inserisce un ulteriore e autorevole agente nella circolazione della informazione, che oltre a fare le indicazioni che ritenga opportune, può agire in modo individuale in un senso o in un altro. Nessun particolare è trascurabile quando si tratta di gestire informazione delicata; García Barberena sottolineava che secondo le Norme si inviano le liste e non gli atti (che si inviano alla Sede apostolica tramite il legato pontificio; art. IX Norme), cfr. **T. GARCIA BARBERENA**, *Nuevas normas*, cit., p. 672; **G. DELGADO**, *Elección y nombramiento*, cit., pp. 301-302.



oppure in occasione di qualche recente evento positivo o incidente negativo o talvolta specificamente in vista del futuro del ministero episcopale.

La regolamentazione particolareggiata della procedura in assemblea manifesta delicati equilibri che non possono essere ritenuti accidentali. La doppia fase, per primo scritta e poi in seduta orale, non sembra che implichi un doppione, dato che quello che si mette per iscritto in principio rimane, mentre nella seduta orale cenni un po' più generali possono sbilanciare la preferenza in una direzione o in un'altra. Non è indifferente il ruolo del presidente, per mezzo del quale circola l'informazione tra i partecipanti; sembra che egli non dovrebbe omettere nessun nome che sia stato suggerito dagli aventi diritto (benché la norma apra a possibili sfumature: "il presidente avrà cura di comunicar loro l'elenco completo dei nominativi, prese le opportune cautele", art. V Norme). Nella fase di riflessione orale, rispetto alle questioni più complesse (poiché dei dati oggettivi ormai tutti i membri dell'assemblea dovrebbero essere a conoscenza) i partecipanti alla riunione sono obbligati a esprimersi "spiegando se ne diano conferma per scienza propria, oppure se le riferiscano per sentito dire" (art. VI.1 Norme), il che mette in evidenza il grado di attendibilità delle testimonianze presentate nonché il discrimine tra quello che è informazione che si offre e quello che indica semplicemente una preferenza o candidatura desiderata. L'impegno della procedura al segreto del voto, "affinché sia assicurata a ognuno la piena libertà di esprimerlo" (art. VII.2 Norme) deve essere ottemperato con il fatto che nell'espressione dei propri pareri in seduta assembleare spesso si rendono chiare le preferenze o le esclusioni. Inoltre, conclusa la votazione segreta, il presidente ha la facoltà di aprire un ulteriore giro di dibattito orale, "circa uno o più candidati, e provvedere a una seconda votazione, affinché appaiano più chiaramente le loro caratteristiche" (art. VII.4), il che può avere come presupposto che nei riguardi di qualche candidato siano emerse posizioni di dubbio, resesi manifeste nell'espressione delle preferenze in forma di voto<sup>26</sup>.

Sembra chiaro che in una procedura del genere non si rendano oggetto di dibattito aperto questioni esplicitamente negative sulle persone; piuttosto si valutano candidati con un profilo chiaro e positivo o si aggiorna la presenza di candidati proposti in assemblee precedenti. Solo in caso di una qualche obiezione pubblica e notoria essa sarà oggetto di accertamento e di valutazione per ritirare eventualmente un nome da una lista. Più

---

<sup>26</sup> Non troviamo ragioni per giustificare l'apprezzamento limitativo di Delgado secondo il quale la seconda discussione dovrebbe far riferimento a una persona ormai ritenuta idonea genericamente; "si tratta di precisare con più particolari le specifiche qualità per una diocesi o carica determinata" (G. DELGADO, *Elección y nombramiento*, cit., p. 301).





discussa e opinabile sarà probabilmente la questione dei nominativi di persone che per motivi di età o di salute è conveniente ritirare dalle liste (così come inoltre quella di inserire nomi di persone particolarmente giovani di età).

Dato che si concede una notevole importanza al fatto che una persona sia conosciuta direttamente, quasi di persona, è chiaro che in termini generali e nel caso normale, ciò che configura la preferenza per un possibile candidato è che chi meglio lo conosce, che sarà generalmente il vescovo della circoscrizione dove l'interessato svolge il ministero, riesce a rendere plausibile il proprio giudizio. Anche qui sarà rilevante il grado di unità di vedute e di fiducia reciproca che esista all'interno dell'assemblea. In ogni caso saranno importanti l'estensione della circoscrizione e il numero di presbiteri, che sono fattori decisivi, oltre alla diligenza del vescovo, affinché ci possa essere un rapporto sufficientemente vicino o fluido in modo tale che si possa parlare di una vera conoscenza personale di prima mano. Una tipologia particolare di sacerdoti nella quale forse possono convergere più valutazioni di prima mano è quella costituita da coloro che sono titolari di incarichi sovradiocesani come un seminario interdiocesano, i tribunali non diocesani, i responsabili dell'andamento di un recente sinodo provinciale, e altri incarichi non strettamente legati a una attività in una sola diocesi.

Un ulteriore elemento che spinge alla prudenza è la previsione che i singoli membri dell'assemblea possano decidere di non pronunciarsi su un nome che è messo a votazione come possibile candidato ("i voti, o l'astensione dal voto, devono essere espressi per ciascuno dei candidati per iscritto o in altra maniera adatta" art. VII.1 Norme)<sup>27</sup>. Nel contesto della

---

<sup>27</sup> Tucci indicava il rischio del voto palese che "potrebbe consentire a una personalità troppo vigorosa e in condizione di preminenza nell'assemblea di far sentire eccessivamente il proprio peso nel sostenere i propri candidati, col pericolo di diminuire la libertà degli altri partecipanti e di condurre alla nomina di vescovi troppo omogenei con l'eventuale *king maker* e quindi anche alla costituzione di indebiti gruppi di pressione in seno a un episcopato locale" (R. TUCCI, *La scelta dei candidati all'episcopato nella Chiesa latina*, in *Civiltà Cattolica*, 2 (1972), pp. 434-435). Alla vigilia della approvazione delle Norme del 1972, Finnegan si augurava che il ruolo del legato pontificio potesse arginare il rischio di dipendere da "potenti e influenti arcivescovi di grandi sedi metropolitane" (cfr. J.T. FINNEGAN, *The present canonical practice in the catholic Church*, in *The choosing of bishops. Historical and theological studies*, a cura di W.W. Bassett, Canon Law Society of America, Hartford (CT), 1971, pp. 101-102). È evidente che la procedura è rivolta a far intervenire in modo oggettivo informazioni e preferenze di origini diverse, destinate a essere tenute nel debito conto per fondare una scelta ponderata. L'uso di pressioni dipende piuttosto dagli atteggiamenti personali e dal peso che ogni singola persona che interviene nelle procedure attribuisca alla sua indipendenza di giudizio.



gravità della materia che è in gioco, l'astensione dal voto dovrebbe significare che non si possiedono dati sufficienti per pronunciarsi a favore dell'inclusione del nome di un possibile candidato. Questa posizione comunque non esime colui che si astiene dal prestare attenzione al candidato inserito nelle liste, o non inserito per mancanza di un consenso solido, in vista di ulteriori riunioni; in realtà è tenuto a informarsi per poter avere il proprio giudizio (fa parte della sua missione, cfr. art. I Norme) per dare un contributo al lavoro comune. Inoltre, la possibilità dell'astensione dal voto dovrebbe disincentivare il semplice mimetismo consistente nel sostenere col proprio voto l'indirizzo della maggioranza (favorevole o sfavorevole) all'inserimento di un certo nome nella lista. In ogni caso, si deve tener conto dell'eventuale peso relativo dell'astensione nel risultato finale: l'astensione dà luogo a una votazione meno solida (meno persone si sbilanciano riguardo a una persona), e quindi una preferenza collettiva meno chiara<sup>28</sup>.

In definitiva, potrebbe affermarsi che questa fase della procedura sia l'ambito di una valutazione prudente, e soprattutto cauta, non favorendo scelte che comportino speciali rischi.

#### 4 - Sui titoli di partecipazione di fedeli non vescovi alle procedure

Secondo le indicazioni normative o su iniziativa dei vescovi o dei legati, certe persone possono essere interpellate a diverso titolo nel contesto delle procedure. In capo alle persone interpellate, sia personalmente che collettivamente nel caso in cui ciò fosse possibile, potrebbe essere delineato un dovere istituzionale di collaborazione<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> L'indicazione delle Norme del 1972 sulla informazione che si invia ("il presidente dell'assemblea invierà alla Sede apostolica, per il tramite del rappresentante pontificio, una copia integrale degli atti e dell'elenco dei candidati"; art. IX Norme), non lascia trapelare, tra le altre cose, se viene esplicitata questa eventuale votazione meno solida, che rende meno autorevole la preferenza manifestata. Come è ovvio ogni particolare di questi atti è interessante "in modo tale che a Roma ci si possa rendere conto in modo adeguato non soltanto dei nomi proposti, ma anche delle motivazioni e dell'eventuale disparità di opinioni" (R. TUCCI, *La scelta dei candidati*, cit., p. 435).

<sup>29</sup> Bisogna fare un cenno al diritto-dovere del possibile candidato all'episcopato o a una sede concreta, riguardo a informazioni e preferenze. Lasciando da parte il momento in cui gli viene chiesto se accetta una nomina (e l'ordinazione episcopale), ogni sacerdote che sa di essere coinvolto nelle procedure informative, deve farsi avanti qualora possa fornire una informazione (o persino una preferenza negativa fondata) che sia rilevante per la decisione su una eventuale nomina, nel caso in cui sia presumibile che altre persone non siano in grado di renderla presente perché è una informazione personalissima o per altri motivi.



Un implicito riferimento a questo dovere di collaborazione si può far risalire a quello accennato nel canone relativo al diritto di petizione, dove asserisce che i fedeli “in modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, (...) hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa” (c. 212.2 § 3 CIC)<sup>30</sup>. Un altro riferimento sarebbe rintracciabile nel contesto dei diritti e doveri dei laici (ma che in realtà dovrebbero corrispondere a tutti i fedeli): viene stabilito come “i laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto” (c. 228 § 2 CIC). Benché non sia esplicito, riteniamo che non sia una forzatura intravedere nella affermazione sulla “scienza” (c. 212.2 § 3 CIC) la capacità di fornire informazione, e in quella sulla “prudenza” (c. 228 § 2 CIC) la possibilità di esprimere legittimamente preferenze.

Poiché nei due canoni si mescolano accenni a doveri e diritti, prendiamo in considerazione per primo i doveri, per poi fare riferimento alla eventuale portata dei diritti, sempre nel contesto delle procedure per la nomina dei vescovi.

In entrambi i testi normativi è possibile delineare una posizione di dovere istituzionale, che verrebbe attivato qualora, date le condizioni personali o la posizione ecclesiale, si possedessero informazioni ritenute utili o necessarie per le finalità delle procedure. In base alle condizioni delle persone, coloro che effettuano le indagini o i sondaggi (vescovi, legati) possono avvalersi legittimamente della collaborazione leale e veritiera di quelle persone in vista delle opportune consultazioni. Anche questo dovere di collaborazione dei fedeli, in risposta alla relativa richiesta di informazioni, deve essere improntato all’equilibrio tra informazione e preferenza. Alle volte può capitare che chi ha più informazioni manifesti anche una preferenza favorevole o contraria molto marcata, mentre chi ha un certo distacco dai problemi e dal modo di gestirli può offrire una valutazione più ponderata, benché magari meno fondata su dati di prima mano.

Fermo restando il dovere di collaborazione generale dei fedeli alla base della procedura, sta a chi è demandata l’istruzione della indagine nelle

---

<sup>30</sup> Cfr. **D. LE TOURNEAU**, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église*, Wilson Lafleur, Montreal, 2011, pp. 148-152. Sarzi Sartori ritiene che è questo l’alveo nel quale andrebbe situato l’intervento dei fedeli nella nomina dei vescovi (cfr. **G. SARZI SARTORI**, *La designazione*, cit., pp. 20-21), andrebbe comunque affinata la tipizzazione dei diritti per evitare dizioni poco precise come quella di “diritto al dialogo”.



diverse fasi (vescovi, legati) trovare la dovuta combinazione di soggetti che intervengono, in vista di una fedele valutazione dei possibili candidati all'episcopato (art. I.2 Norme), ai bisogni della circoscrizione (art. XIII Norme) o alle caratteristiche del pastore più adatto per una determinata circoscrizione (art. XII Norme).

Un cenno specifico, riguardante un titolo diverso da quello dei semplici fedeli, meritano coloro che cooperano formalmente al governo o, in un senso più ampio, all'organizzazione ufficiale dell'azione pastorale della Chiesa. In linea di principio, per quanto riguarda le consultazioni personali la priorità è concessa ai chierici, e tra di loro a coloro che sono titolari di cariche in organi, collegi e istituzioni (cfr. art. I.2; XIII.1 Norme). Per un verso il loro coinvolgimento nella procedura può essere scontato per il fatto che hanno una vicinanza al governo diocesano, che fornisce loro prospettive ben fondate sull'esperienza. Una tale esperienza li colloca in una situazione di dovere (alle volte anche per via della loro relativa autorevolezza) per quanto riguarda la partecipazione nella procedura informativa per la nomina dei vescovi. Ciononostante, dati i vincoli stretti con gli agenti pastorali, l'informazione di cui dispongono queste persone potrebbe essere incrinata, o per lo meno sbilanciata in un senso o in un altro, come abbiamo appena accennato. Per queste ragioni, il loro contributo, senz'altro importante, deve essere delicatamente vagliato.

Non mancano alcuni riferimenti ai laici sia per quello che riguarda i sondaggi svolti dai vescovi che per lo studio sulla situazione della diocesi demandato al legato pontificio; non è invece il caso per ciò che attiene alla raccolta di suggerimenti tesi alla «formazione della cosiddetta "terna" da sottoporre alla Sede apostolica», che sono chiesti solamente a chierici (art. XIII.2). Leggendo il testo delle Norme del 1972, mentre talune consultazioni sembrano essere obbligatorie, quelle rivolte a persone non ordinate resta totalmente rimessa alla discrezionalità di coloro che guidano le indagini ("secondo l'opportunità", art. I.2; "possono essere interpellati", art. XII.1; "potranno anche essere interrogati", art. XIII.1; "secondo l'opportunità", art. XII.2; si esprime analogamente il c. 377 § 3; "se lo riterrà opportuno").

Dal punto di vista della raccolta di informazioni e preferenze, è discutibile che nella Norme la priorità sia concessa ai chierici in modo generale, a prescindere da altre considerazioni. A rigore, ciò che dovrebbe essere alla base della richiesta di collaborazione è il fatto che le persone possiedano informazioni o preferenze rilevanti, il che a priori non fa differenze tra chierici, religiosi o laici. Un conto diverso è che il titolo basato sulla stretta collaborazione al governo spesso sia legato alla condizione clericale.



Riguardo alle consultazioni da parte degli organi collettivi diocesani, non ritenuti adeguati per vagliare nominativi di persone, come abbiamo visto, sono invece considerate opportune in vista della descrizione della situazione della diocesi dalla prospettiva della nomina del titolare dell'ufficio capitale. Infatti, attraverso i legati pontifici, insieme ad altre misure, "potranno anche essere interrogati il clero e il laicato, specialmente per il tramite degli organismi rappresentativi canonicamente istituiti" (art. XIII.1 Norme).

Si deve notare come anche in questa fattispecie, le informazioni richieste e concesse saranno espressione, talvolta implicita, di preferenze. Il fatto che attraverso le Norme si tenda a sfruttare nel migliore dei modi la posizione speciale di questi organi o collegi allo scopo di ottenere informazioni sulla realtà diocesana non può impedire che essi vogliano avere un'influenza concreta nella decisione sulla persona del futuro vescovo, persino con riferimenti più o meno espliciti a taluni profili del possibile candidato: una descrizione puramente neutrale della situazione della diocesi richiesta da una tale finalità non è possibile, per cui sarà logicamente e inevitabilmente segnata da un certo tipo di preferenza. D'altronde, sulla base della richiesta di informazione, la risposta che porta con sé l'individuazione dei principali problemi e le prevalenti sfide pastorali non necessariamente porterà a una condivisa posizione comune del collegio o dell'organo in questione. Non si dovrebbe escludere che la consultazione sia una occasione per fare emergere polarizzazioni e dissensi all'interno dei collegi; di per sé un tale esito delle consultazioni non dovrebbe essere ritenuto inutile: anche un risultato non omogeneo da parte dell'organo collegiale contiene in sé sia un'informazione da tenere nel debito conto. Per certi versi l'esistenza di preferenze difformi definisce l'orizzonte all'interno del quale dovrà essere presa la decisione sul candidato giusto. Non è raro che data una situazione verificata di polarizzazione (per esempio all'interno del presbiterio diocesano) possa essere prudente la ricerca di una personalità chiaramente *super partes*, alle volte esterna, non molto conosciuta o che per altri motivi non rientri nelle posizioni che si confrontano.

Qualche cenno conclusivo merita l'eventuale portata dei diritti di partecipazione di fedeli alla nomina dei vescovi.

Uno dei rilievi mossi contro la procedura in generale (complementare a quella relativa all'eccessivo predominio dei legati di cui ci occuperemo in seguito) è che i fedeli non sono sistematicamente consultati a proposito dei nominativi dei candidati, o che le misure predisposte per conoscere le preferenze dei fedeli siano scarse, tenendo



conto della rilevanza della finalità che i pastori siano accettati dai fedeli che da loro saranno guidati<sup>31</sup>.

Non possiamo affrontare questo problema, che coinvolge l'assetto globale del sistema di nomina dei vescovi e che è stato affrontato spesso sulla base di argomenti di tipo storico e di tipo teologico<sup>32</sup>. Riteniamo che oltre all'approfondimento dei fondamenti teologici, con un prudente approccio alle condizioni storiche, non si dovrebbe perdere di vista la finalità di tali eventuali diritti di partecipazione nelle dinamiche operative di raccolta di informazioni e di preferenze. Non di rado autori che postulano una decisa inversione di tendenza nelle procedure, tesa a dare un importante protagonismo ai fedeli o in generale alle "basi" (laici, religiosi, chierici), si arrestano nel momento di rendere concretamente operativo un tale indirizzo<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Una delle espressioni più significative di questa contestazione è stata la "Dichiarazione di Colonia" (in *Il Regno*, 34 (1989) pp. 71-74) che aveva un intero paragrafo dedicato alle nomine episcopali.

<sup>32</sup> La bibliografia è molto vasta, sia per quello che attiene allo sviluppo storico che per quanto è relativo agli argomenti teologici. Non è però scontato il raccordo tra esperienza storica ed esigenza ecclesiologica per quanto riguarda uno o altro sistema. Schatz parla di "esperienze contraddittorie" (K. SCHATZ, *Bischofwahlen. Geschichtliches und Theologisches*, in *Stimmen der Zeit* 5 (1989), p. 304); "non resta nulla da provare. Sono stati vigenti tutti i sistemi e tutti hanno dato buoni risultati in alcune occasioni mentre in altre il sistema ha funzionato male" (T. GARCÍA BARBERENA, *Nuevas normas*, cit., p. 662); "probabilmente non esiste alcun metodo garantito con il quale i vescovi possano essere scelti con totale soddisfazione di tutte le parti in causa" (J.R. QUINN, *Per una riforma del papato. L'impegnativo appello all'unità dei cristiani*, Queriniana, Brescia, 2000, p. 141). Nella sua monografia sui vescovi (che talvolta estrapola alcuni problemi locali dei paesi di lingua tedesca) Hartmann conclude in un modo alquanto brusco: «La nomina dei vescovi fatta dal Papa non è né una decisione di magistero infallibile né una competenza fondata sull'ufficio petrino, come dimostra la storia, bensì un atto di amministrazione ecclesiale. Dato il caso la Sede apostolica o coloro che sono chiamati alla elezione dovrebbero rispondere per "culpa in eligendo"» (G. HARTMANN, *Der Bischof: seine Wahl und Ernennung: Geschichte und Aktualität*, Styria, Graz-Wien-Köln, 1990, p. 210); al margine di certi massimalismi polemicamente l'affermazione finale sulla responsabilità giuridica andrebbe certamente approfondita (così come quella relativa alla competenza nell'ufficio petrino).

<sup>33</sup> Le questioni che si suscitano sono tante e non si possono ritenere solo problemi pratici. Sulla domanda relativa a ipotetici diritti di partecipazione di taglio elettorale, D'Onorio si poneva la domanda su chi dovrebbero essere gli elettori, se dovessero essere tutti i battezzati, inclusi coloro che non praticano la fede o quelli che l'hanno persa. Si chiedeva inoltre come si garantisce che un certo corpo elettorale sia libero da influssi esterni alla Chiesa, oppure soggetto a influssi intellettuali, politici o teologici più o meno espliciti in ordine a uno o un altro candidato: aprendo il sistema al vaglio dell'opinione pubblica per via di campagne elettorali? (cfr. J.-B. D'ONORIO, *La nomination des évêques. Procédure canoniques et conventions diplomatiques*, Tardy, Paris, 1986, pp. 42-43). Corral manifestava





Allo stato attuale, il dovere di collaborazione alla procedura esiste in linea di massima in capo a ogni fedele che possiede informazioni rilevanti; l'esercizio di tale dovere è libero in termini analoghi a quello del diritto di petizione, fermo restando che nell'attuale configurazione dipende, per quanto riguarda la procedura ordinaria, dal fatto che al soggetto sia rivolta una esplicita richiesta da parte dei principali agenti della procedura stessa. Infatti, le Norme del 1972 concedono larghi margini di decisione ai vescovi e ai legati pontifici.

L'analisi ulteriore della questione ed eventuali sviluppi delle procedure potrebbero prendere spunto dalla finalità delle stesse e del mezzo adoperato, che è in sostanza il dovere di informarsi in capo ai vescovi e ai legati. Siccome è indubbio che la finalità della procedura sia trovare pastori che siano adeguati ai bisogni dei fedeli della circoscrizione, le informazioni e le preferenze al riguardo sono imprescindibili. La domanda che andrebbe posta è se questo dovere ha come corrispondente solo una abilità o idoneità a essere consultati, oppure talvolta un diritto a essere consultati, e quale sarebbe la portata e le modalità di una tale partecipazione. Probabilmente la risposta non è univoca sia per la varietà di situazioni nelle diverse parti del mondo, sia per rispondere adeguatamente alla domanda su quali sono le informazioni rilevanti e le preferenze più adeguate. In ogni caso, gli agenti delle procedure dovrebbero essere in

---

una certa perplessità per una eventuale concentrazione locale del sistema: "supposta l'universalità della Chiesa, si ha (...) il pericolo dell'endogamia, in quanto il vescovo dovrà essere della stessa diocesi in cui è nato e in cui deve morire"; come conseguenza di questa endogamia vede il pericolo della "provincializzazione della prospettiva ecclesiale (...). Visione parziale che certamente contrasterà in un mondo di movimenti e integrazioni regionali e persino planetarie, sia nell'ordine economico che politico. Con ciò potrebbe seguire l'anchilosamento della Chiesa particolare sia in senso conservatore che in senso progressista, sia in un senso politico di compromesso con un partito o un regime politico. Come interrompere questo circolo? Non dovrebbe sopraggiungere una "sanatio ab extra"? È qui che dovrebbe avere libero accesso il compito ineludibile degli altri vescovi e, in particolare, del Romano Pontefice e, attraverso lui, del suo rappresentante" (C. CORRAL, *Legati pontifici e nomine episcopali*, in *Chiese locali e cattolicità: atti del Colloquio internazionale di Salamanca, 2-7 aprile 1991*, a cura di A. García García, J. Manzanares, H. Legrand, EDB, Bologna, 1994, p. 314). Viana ha sottolineato quanto un sistema esclusivamente locale potrebbe essere più facilmente condizionato da pressioni di tipo politico o mediatico (A. VIANA, *Nombramiento de obispos*, cit., p. 556.). In una proposta più o meno articolata nelle diverse fasi della procedura si proponeva di assegnare ai consigli pastorali parrocchiali una prima proposta per proporre nomi di candidati; questa proposta non approfondiva ulteriormente la legittimità rappresentativa esclusiva di informazione e preferenza di queste istanze, escludendo le altre, per esprimere i bisogni dell'insieme del popolo di Dio (la proposta di H. Schmitz sviluppata da M. Kaiser è sintetizzata in R. METZ, *I legati del papa*, cit., pp. 306-308).



grado di provare il carattere esauriente delle informazioni ottenute e delle preferenze raccolte in modo da poter escludere ragionevolmente certi tipi di consultazioni dei fedeli. L'analisi andrebbe effettuata sulla base del diritto al buon svolgimento del governo, superando atteggiamenti pregiudiziali o ideologici<sup>34</sup>.

## 5 - L'operato del legato pontificio come fulcro della singola nomina

Oltre al ruolo di canale ordinario di comunicazione delle informazioni elaborate nelle assemblee dei vescovi, il legato pontificio guida le verifiche rivolte all'individuazione di persone che potranno diventare titolari di un concreto ufficio capitale svolgendo la sua funzione di "istruire il processo informativo sui promovendi" (c. 364.4; cfr. c. 377 § 3 CIC; art. XII.2 Norme)<sup>35</sup>.

Corrisponde al legato da un lato definire i bisogni e le circostanze della diocesi e dall'altro sviluppare le necessarie inchieste riguardo a precise persone che potrebbero essere nominate vescovi in quella sede concreta. Spetta a lui tirare le somme di tutte le informazioni facendone una sintesi, nella prospettiva di elaborare, in linea di principio sulla base delle liste delle assemblee episcopali (art. XI Norme), la terna che, unita alla personale preferenza, sarà inviata alla Sede apostolica (art. XIII.2 Norme)<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Sembra importante continuare ad approfondire la portata dei diritti dei fedeli nel loro collegamento intrinseco con le funzioni pastorali e non in chiave conflittuale. Hervada ritiene che il diritto di petizione del fedele sia collegato al diritto al retto e adeguato esercizio della funzione gerarchica; è sulla base della condizione di fedele e nell'interesse della Chiesa che i fedeli partecipano alla provvista di uffici (ovviamente alle volte la partecipazione è richiesta sulla base del *munus*); cfr. **J. HERVADA**, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 136-138.

<sup>35</sup> Sui compiti dei legati pontifici, cfr. **M. OLIVERI**, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, 2<sup>a</sup> ed., Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1982, pp. 265-278. Nell'itinerario di elaborazione del CIC-1983 per un certo periodo sembrava che l'influsso della figura del legato apostolico tendesse a calare in favore di istanze episcopali; nella fase finale della redazione del Codice, invece, prese il luogo centrale che svolge attualmente (cfr. **G. CORBELLINI**, *Le modalità per la scelta dei candidati all'episcopato nel Codice di diritto canonico, con particolare riferimento alle proposte avanzate per la redazione dei nuovi canoni*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, a cura di D.J. Andrés Gutiérrez, PUL editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 376-379; **M. TKHOROVSKYY**, *Procedura per la nomina*, cit., pp. 176-179).

<sup>36</sup> La redazione non tassativa delle Norme ("è compito del rappresentante pontificio, per la formazione della cosiddetta terna da sottoporre alla Sede apostolica, di raccogliere individualmente e di comunicare alla stessa Sede apostolica, insieme col proprio parere, i suggerimenti...", art. XIII.2) e del CIC ("per proporre la cosiddetta terna alla Sede



Il punto di vista del legato è diverso da quello dei vescovi che personalmente o come membri dell'assemblea individuano candidati all'episcopato. Il legato è chiamato a informarsi sulla situazione della diocesi, capire il senso delle preferenze di coloro che intervengono nelle procedure e valutare l'insieme alla luce delle esigenze più o meno esplicite giuntegli dalla Sede apostolica, per coprire la sede vacante già verificata o più o meno imminente. Non di rado, inoltre, soprattutto nel caso di episcopati numerosi in un paese, il legato prende in considerazione una pluralità di sedi che devono essere coperte (assieme a eventuali nomine a vescovo coadiutore o ausiliare) in un periodo di tempo relativamente breve. Talvolta il trasferimento del legato a un altro paese o la fine del suo incarico è legata esplicitamente o implicitamente alla conclusione di un insieme di nomine.

In base alla rappresentanza della Sede apostolica che gli è attribuita (c. 363 § 1 CIC), il legato possiede il vantaggio derivante dalla iniziativa, nonché il controllo dello svolgimento della procedura nell'insieme del processo di nomina di singoli titolari di uffici capitali. Inoltre, gioca un ruolo molto rilevante come principale trasmettitore dell'informazione raccolta destinata alle istanze decisorie. Tenendo conto dello stretto collegamento tra informazione e espressioni di preferenza, è chiaro che il lavoro di sintesi

---

Apostolica, spetta al Legato pontificio ricercare singolarmente e comunicare alla stessa Sede Apostolica, insieme con il suo voto, ciò che suggeriscono", c. 377 § 3) sulla competenza per elaborare la terna (cfr. **H. SCHMITZ**, *Der Diözesanbischof*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, a cura di J. Listl, H. Schmitz, F. Pustet, 2<sup>a</sup> ed., Regensburg, 1999, p. 428), è stata generalmente interpretata in favore di una competenza esclusiva ed escludente del legato ("non [si tratta] di una lista che le tre autorità (metropolitana, suffraganei e presidente della conferenza episcopale) avrebbero redatto di comune accordo. (...) (D)opo aver riunito i suggerimenti (...) egli è chiamato a designare, di fatto, i tre candidati che gli sembrano più adatti alla sede vacante che deve essere provvista e a presentarli nell'ordine che egli reputa il più conforme (...)") (**R. METZ**, *I legati del papa*, cit., p. 292). Lo stesso autore indica la funzione di chiusura della procedura, "il legato pontificio chiude sul posto la procedura, senza che, in teoria nessuno possa sapere quale sia stata la scelta definitiva alla quale si è fermato" (**R. METZ**, *I legati del papa*, cit., p. 295); comunque, dice, questa sarebbe la "ipotesi estrema", "nella maggior parte dei casi, il legato non agisce, senza dubbio, in modo così segreto; egli stabilisce la terna con le autorità locali e in pieno accordo con esse. Ma bisogna proprio riconoscerlo, niente gli impedisce di far prevalere le proprie concezioni personali e facendo ciò egli agirà in modo strettamente conforme al diritto" (**R. METZ**, *I legati del papa*, cit., p. 295). L'osservazione è pertinente: il diritto stabilisce una potenziale autonomia del legato dal punto di vista della preferenza, riguardo alle preferenze degli altri agenti che intervengono; ciononostante, si chiude solo una fase della procedura, tra l'altro perché trasferendo l'informazione a Roma, il legato implicitamente dice che la sua preferenza è fondata sulla informazione che presenta, che potrà eventualmente essere oggetto di una diversa lettura (e generare una diversa preferenza).



dell'informazione demandato al legato influisca in modo non indifferente nella presentazione delle intenzioni espresse nelle diverse fasi della procedura. A questo proposito è decisivo che le Norme (art. XIII.2) attribuiscono al legato un diritto e dovere di formare la terna da sottoporre alla Sede apostolica, esprimendo il "proprio parere".

Nella fase delle indagini della procedura per la provvista di una o più sedi, ci sono disposizioni normative sulla partecipazione dei vari soggetti. A questo punto, per quanto riguarda le indagini condotte dal legato dobbiamo distinguere tra quelle che tendono a individuare le necessità della diocesi e quelle che si riferiscono ai candidati specifici per la sede.

Allo scopo di definire i bisogni della circoscrizione, la procedura si muove in due direzioni. La prima è quella che ha come interlocutori i pastori in posizione di capitalità. Infatti alcuni di loro hanno il dovere di intervenire nella relazione sulle condizioni e necessità della diocesi come è il caso dell'amministratore diocesano (le Norme del 1972 parlano del vicario capitolare), l'amministratore apostolico o lo stesso vescovo diocesano "uscente" (cfr. art. XIII.1 Norme). La loro posizione apicale e di attuale funzione di governo, benché transitoria, attribuisce a queste figure un titolo chiaro per descrivere con autorevolezza le principali note caratteristiche attuali della circoscrizione.

L'altra direzione punta a un raggio di persone più ampio: "potranno anche essere interrogati il clero e il laicato, specialmente per il tramite degli organismi rappresentativi canonicamente istituiti, come pure i religiosi" (art. XIII.1 Norme). Infatti, a questo livello di considerazione, persino se si tratta di raccogliere informazioni su questioni settoriali o parziali, qualunque apporto può essere utile, qualora siano informazioni veraci e affidabili. In ogni caso, è evidente che in non pochi casi le sottolineature sulle difficoltà della circoscrizione e l'opinione sui modi per fronteggiarle faranno emergere cenni a profili di persone che si ritengono quelli necessari per il momento concreto. Per questo motivo l'informazione demandata sarà sicuramente portatrice di preferenza; benché non ci sia una interrogazione su nominativi di persone, il profilo che emerge (e soprattutto la descrizione di un profilo che si riterrebbe non adeguato) facilmente farà riferimento a personalità e talvolta a persone concrete per cui si sta manifestando una preferenza oppure (il che sarà più chiaro) un atteggiamento di rifiuto.

Per quanto riguarda l'indagine sui candidati specifici per l'ufficio capitale della diocesi, la cerchia di persone di cui si richiede la collaborazione al discernimento dei nominativi dei candidati concreti è più ridotta.



In primo luogo sono interrogati, specificamente sui nomi che saranno proposti, il metropolita e i vescovi suffraganei della provincia alla quale appartiene, o è aggregata in occasione dell'assemblea, la diocesi da provvedere, nonché il presidente della conferenza episcopale nazionale (art. XIII.2 Norme). Questi soggetti possono avere una minore dimestichezza con le esigenze specifiche della diocesi, soprattutto per quanto riguarda le questioni settoriali o specifiche. Ciononostante, vantano l'esperienza di governare una diocesi e la prospettiva sulle problematiche sovradiocesane, sia dal punto di vista ecclesiale che culturale o di rapporti con istituzioni sociali o politiche<sup>37</sup>.

In questa fase della procedura è ovvio che a questi soggetti, piuttosto che informazioni nuove o particolari, sia demandata l'espressione di una preferenza. Infatti, i rapporti potenziali del candidato con i vescovi della zona, e con l'episcopato del paese avranno il loro peso nella valutazione della situazione ecclesiale che sarà sottoposta alla Sede apostolica.

Sta al legato la decisione di interrogare altre persone riguardo a nomi concreti, con la sola limitazione che in linea di massima debbano essere chierici:

“il rappresentante pontificio, inoltre, ascolterà, secondo l'opportunità, alcuni membri del capitolo cattedrale o dei consultori diocesani, e altri del clero secolare e regolare, specialmente del consiglio presbiterale quale era costituito prima della vacanza della sede episcopale” (art. XIII.2 Norme).

Come abbiamo detto, una delle critiche principali alla procedura per la nomina dei vescovi è che si ritiene eccessiva la capacità di influsso e in definitiva anche di decisione del legato apostolico. Conviene fermarsi alle dinamiche della funzione che svolge per valutare l'obiezione.

Nella logica della operatività del sistema la posizione particolare del legato è limitata da diversi fattori. Uno di questi fattori è determinato dalla capacità di generare fiducia negli interlocutori: più libera e spontanea è la

---

<sup>37</sup> Tucci segnala come la interpellanza personale - al presidente della conferenza o al metropolita- e non collettiva (alla conferenza episcopale oppure a organi presieduti dal metropolita) “è stata stabilita a ragion veduta e dopo matura considerazione di tutti gli aspetti del problema, tenute presenti anche le risposte giunte dalle Conferenze episcopali, debitamente interpellate sullo schema delle “Norme”. L'esclusione esplicita di una proposta propriamente collegiale è intesa principalmente a garantire la libertà di ciascun vescovo interpellato. Ma ciò non sembra impedire, a nostro parere, che i vescovi in questione possano avere tra loro uno scambio informale di opinioni. Sarà poi compito del Rappresentante pontificio di comunicare alla Santa sede tutti i suggerimenti trasmessigli *singillatim*, per una più completa informazione, insieme con il proprio parere in merito” (R. TUCCI, *La scelta dei candidati*, cit., p. 438).



collaborazione che riesce a suscitare, maggiore sarà la qualità della informazione che reperirà. In caso contrario, in assenza di un certo livello di fiducia da parte di coloro che intervengono nella procedura, può capitare che le persone interpellate al suo interno si comportino in modo legalistico o fermandosi a una risposta formalistica a un questionario (art. XII.2 Norme)<sup>38</sup>.

Agli effetti di generare questa fiducia, che può rendere più proficua la collaborazione, oltre alle qualità personali, sarà rilevante il modo in cui fino a quel momento il legato avrà svolto il suo ruolo, specialmente per quanto attiene alla nomina dei vescovi, tenendo conto per esempio, per quanto sia dato saperlo, fino a che punto le sue proposte alla Sede apostolica siano state accettate o respinte e per quale motivo. Tutto ciò dipenderà anche da come eventualmente si sia schierato nei confronti dei problemi del paese o della regione. Questo tipo di questioni deriva dal fatto che la procedura abbia come fulcro l'operato di un agente volutamente situato tra la Sede apostolica e le circoscrizioni, con un operato ampiamente autonomo e segnato dalla discrezione.

L'azione del legato è altresì limitata nel caso singolo dall'estensione del mandato o delle indicazioni che abbia eventualmente ricevuto dalla Sede apostolica in vista di una o più sedi episcopali da coprire. Il rapporto con la Sede apostolica può essere anche condizionato dalla dipendenza funzionale del legato nei confronti della Segreteria di stato, dalla quale organicamente dipende<sup>39</sup>, nonché dalla competente Congregazione secondo la sede di cui si stia occupando. Come succede nel caso di dipendenza plurale, non è da escludersi che talvolta si verifichino problemi di coordinamento che si ripercuotano sulla sua attività. Conviene avere

---

<sup>38</sup> "Questa indagine è affidata al rappresentante pontificio, il quale invia il questionario, appositamente preparato" (art. XII.2 Norme). Il questionario suole contenere elementi comuni a tutte le sedi (in principio riferimenti ai requisiti generali per l'episcopato o le condizioni di base per svolgere il ministero episcopale) ed elementi che possono essere rilevanti nel paese o persino nella singola circoscrizione. Una versione del questionario per la procedura per la nomina dei vescovi coincidente in linee generali con altre versioni in diverse lingue diffuse su internet si può leggere in **T.J. REESE**, *The Selection of Bishops*, cit. Come si dimostra in altri ambiti, l'efficacia dei questionari dipende del grado di obbligatorietà che si impone per quanto riguarda l'accuratezza delle risposte e soprattutto il valore che si possa attribuire a una omissione o reticenza. Come ogni espressione di comunicazione, la risposta ai questionari ha un importante valore per affinare la credibilità della persona che fornisce la risposta.

<sup>39</sup> Cfr. art. 41 PB. "La multiforme missione del Rappresentante Pontificio è svolta sotto la guida e secondo le istruzioni del Cardinale Segretario di Stato (...) verso la quale egli è direttamente responsabile nell'esecuzione del mandato affidatogli dal Romano Pontefice" (**PAOLO VI**, Cost. Ap. *Sollicitudo omnium ecclesiarum*, art. IV.5).





presente che, così come è delineato dalle procedure e dallo statuto dei legati, il loro impegno di sintesi, e quindi di selezione di informazione è anche vincolato alle condizioni di ricezione del loro lavoro da parte della Curia romana.

In un altro ordine di cose il legato dovrà anche gestire adeguatamente i condizionamenti di ogni tipo derivanti dai rapporti e impegni istituzionali, non di rado anche personali, con concrete figure ecclesiastiche, locali o della Curia romana; anche con autorità politiche o con altri agenti che possono avere un interesse nelle nomine, che possono tentare di fare valere la propria influenza per orientare in un modo o in un altro le sue scelte.

Le attribuzioni e i limiti dell'attività dei legati in ordine alla procedura per la nomina di vescovi appena descritte in modo alquanto schematico non dovrebbero far perdere di vista la sostanza della missione a loro demandata al riguardo: ottenere e trasmettere informazioni veraci, individuare preferenze da parte degli agenti della procedura, effettuare una valutazione dei bisogni locali, della sede e dell'episcopato del paese dove svolge la sua attività e infine elaborare le proprie preferenze tenendo conto delle eventuali indicazioni della Sede apostolica<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ogni scelta sugli agenti della procedura e sulla circolazione delle informazioni è rilevante per il risultato finale che si cerca di ottenere; a questo proposito è anche significativa la regola e la prassi del segreto (Segreteria di Stato, *Instructio de secreto pontificio*, 4 febbraio 1974, AAS (66) 1974, pp. 89-92, art. I.7). Si può discutere la scelta del legato come principale agente della raccolta della informazione e della sintesi per renderla presente alla Sede apostolica, però ogni scelta alternativa (o concomitante) porta con sé dei problemi che vanno risolti. Si prenda per esempio la prassi che descrive un autorevole testimone: "È stata abitudine del rappresentante papale invitare tutti i cardinali americani a esprimere un loro commento quando una diocesi si rendeva vacante. Siccome questa consultazione ha luogo sotto lo stretto segreto papale, non si può presumere che i cardinali consultino il metropolita circa la diocesi, prima di fare le loro raccomandazioni al rappresentante papale. Questa limitazione diventa tanto più grave in un paese vasto come gli Stati Uniti, quando i cardinali che vivono nelle zone orientali del paese fanno raccomandazioni circa una diocesi della California, a distanza più o meno di tremila miglia. I vescovi provinciali, quindi, non sanno mai né quello che il rappresentante papale intende proporre al Papa né che cosa i cardinali intendono proporre al rappresentante del Papa" (J.R. QUINN, *Per una riforma*, cit., pp. 154-155). La questione che va vagliata è il tipo di informazione che si può ragionevolmente aspettare da ogni agente; un rischio del disegno poco meditato della richiesta di informazione è che, siccome la prassi genera un incentivo ad agire per informarsi, certe informazioni possono essere distorte: per esempio, qualora il cardinale fornisse come di origine personale l'informazione (o ciò che se ne deduce secondo il suo intendimento, ossia anche una preferenza) che in realtà può fornire con più accuratezza il metropolita. Inversamente, certe forme di circolazione di informazione possono inibire chi la possiede qualora non possa avere la certezza su come verrà



Tenendo conto del fatto che la Sede apostolica è aperta a ricevere informazioni per vie diverse da quella sotto la guida del legato, nonché ad agire di propria iniziativa al riguardo, il lavoro del legato e la fiducia riposta nel suo operato si trovano sotto implicita sorveglianza. Sia il fatto che giungano alla Sede apostolica consistenti informazioni per vie diverse dal legato, sia l'assenza di informazioni veramente rilevanti nel rapporto che egli rimette alle istanze della Curia, possono dar luogo a una valutazione negativa del suo operato. Anomalie come queste possono suggerire non tanto una mancanza di fiducia dei fedeli nei confronti della Curia romana (in questo caso la collaborazione mancherebbe) ma piuttosto nei confronti del legato, il che potrebbe compromettere la solidità della sua posizione e in fin dei conti l'utilità dei suoi impegni.

Agli effetti della valutazione del sistema di provvista che guida il presente commento piuttosto che le qualità personali del legato sono rilevanti le attribuzioni che possiede e gli equilibri e contrappesi a cui il suo impegno è sottomesso<sup>41</sup>.

In questo senso, affermare che il sistema è per ipotesi sbilanciato dal lato della Sede apostolica e dei legati, a scapito degli altri agenti che possono intervenire sarebbe frettoloso, se non si tenesse conto del rapporto tra di loro. Infatti, i rapporti tra Sede apostolica e legati gioca un ruolo rilevante precisamente per la possibile diversificazione delle fonti di informazione, per la implicita supervisione del lavoro del legato nonché delle valutazioni che dalla Sede apostolica vengano realizzate a proposito della solidità del lavoro di sintesi sia delle informazioni che delle preferenze che siano state espresse nell'applicazione delle procedure<sup>42</sup>.

---

interpretata (ancora, non di rado, in forma di preferenza. In definitiva, va tenuto conto della diversità tra informazione e preferenza: l'informazione presuppone una fonte affidabile (per esempio, di prima mano) mentre la preferenza è un volere, eventualmente qualificato dalla persona (per esempio, un cardinale).

<sup>41</sup> Le qualità personali non sono del tutto indifferenti ma è ovvio che ogni caso è unico. A nessuno sfugge che la figura attuale dei legati è condizionata in linee generali dalla prassi di selezione delle persone, dalla formazione loro fornita, dalle condizioni di vita che conducono, dalla dipendenza gerarchica, dai sistemi di promozione, ecc. (cfr. **M. OLIVERI**, *Natura e funzioni dei legati*, cit., pp. 251-263; Segreteria di Stato, Regolamento per le Rappresentanze Pontificie (6-I-2003), Città del Vaticano). Non essendo materia del presente commento, non ce ne occupiamo, ma è evidente che una tipologia diversa di legati configurata in modi diversi potrebbe avere un influsso sull'andamento del sistema di nomina dei vescovi.

<sup>42</sup> In altri contesti operativi si potrebbe alludere al fatto che una qualità scadente del lavoro del legato potrebbe portare a una sostituzione o, in casi limite a qualche forma di sanzione. Nel contesto ecclesiale odierno bisogna contare su una inerzia non breve, vale a dire, che, al meno per quanto riguarda alla nomina dei vescovi gli effetti (negativi o



## 6 - La Sede apostolica come istanza di decisione

Come è stato già accennato, nel livello prettamente decisorio nel quale confluiscono le procedure, si rendono presenti informazioni e preferenze. Infatti, lo scopo del sistema è che la decisione finale sia il più fondata possibile su informazioni veritiere e rilevanti, nonché prendendo spunto da preferenze veramente significative per il bene della diocesi, della Chiesa universale, adempiendo fedelmente alla missione del ministero episcopale.

Il principio generale che presiede la procedura di cui ci occupiamo è quello enunciato nel c. 377 § 1 CIC: “Il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi”, sulla base anche della norma secondo la quale “il giudizio definitivo sull’idoneità del candidato spetta alla Sede Apostolica” (c. 378 § 2 CIC). Dal punto di vista della dinamica di governo che presiede queste riflessioni, scaturiscono alcuni spunti di interesse riguardo a una tale prescrizione. È indubbio che il Papa ha l’ultima parola nella procedura, per cui solamente il suo intervento di approvazione porta a perfezionamento il conferimento del titolo nonché, qualora a essa sia associata la chiamata all’episcopato, la liceità della relativa consacrazione episcopale (“a nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio”; c. 1013 §1).

La precedente affermazione è complementare a quella secondo la quale il Romano Pontefice è uno degli agenti dell’azione di governo consistente nella nomina dei vescovi. In questo senso, oltre che alla decisione finale che è di sua competenza, può intervenire personalmente nelle fasi di impulso e di orientamento preliminari nonché, quando lo ritiene opportuno, in casi singoli, in altri momenti della procedura.

Prima di abbozzare le modalità di un tale intervento, è logico soffermarsi su quella che dovrebbe essere l’ipotesi ordinaria: che il Papa segue gli orientamenti dei suoi collaboratori nel governo e accoglie positivamente le proposte che gli vengono presentate, sostanzialmente dal prefetto della congregazione competente dopo lo svolgimento della sessione collegiale prevista<sup>43</sup>.

---

positivi) di solito si percepiscono dopo un certo tempo (tranne casi rari di palmari errori di valutazione). A ogni modo, non si possono escludere sanzioni informali, di solito poco trasparenti come un arrestarsi della progressione verso sedi uffici di legato di maggior rilevanza.

<sup>43</sup> Cfr. **M. COSTALUNGA**, *La Congregazione per i Vescovi, La Curia romana nella cost. ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 288-289; **V. GÓMEZ-IGLESIAS**, *La Congregación para los Obispos*, cit., pp. 361-368. Per semplicità facciamo esclusivamente cenno alla competenza della congregazione (soprattutto quella dei vescovi, per ciò che attiene al tema del nostro studio);



La sessione collegiale (generalmente prima in congresso e poi in sessione ordinaria) è un altro contesto nel quale si suscita una valutazione delle informazioni ricevute e, sullo sfondo della preferenza espressa nella terna del legato pontificio, le preferenze che sono state espresse lungo le procedure precedenti, risalendo fino alle liste di possibili candidati all'episcopato, nel caso in cui sia necessario. Alle persone che intervengono nella procedura in congregazione si chiede soprattutto l'espressione di una preferenza in forma di voto; ciononostante, non si può escludere che possano essere portatrici di informazioni rilevanti, persino in qualche caso totalmente nuove, non prese in considerazione in fasi precedenti. Per molti di loro l'espressione della preferenza è fondata sulle informazioni disponibili, di solito predisposte dalla persona che funge da ponente. I criteri di scelta di questa persona possono essere in alcuni casi cruciali, nella misura in cui possano mancare agli altri membri dell'organo collegiale elementi di giudizio che permettano di confrontare ciò che viene presentato nella pratica e in seduta, sia in relazione alla situazione delle diocesi che alle caratteristiche delle persone<sup>44</sup>.

È ovvio che i collaboratori del Papa (a tutti i livelli ma specialmente nella fase romana della decisione) non sono meri gestori neutrali delle informazioni che ricevono e sulla base della quale manifestano il loro punto di vista. Il Papa stesso dà gli orientamenti che ritiene giusti, e che si attende siano stati presi in considerazione nelle diverse fasi delle procedure. Lo può fare implicitamente offrendo indicazioni sulla sua visione dei bisogni dei fedeli e della missione pastorale dell'episcopato in documenti formali

---

lasciamo da parte che l'intervento della Curia romana spesso chiama in causa altre istanze (cfr. **D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ**, *La interdicasterialidad del nombramiento de obispos según la Pastor Bonus y el secreto pontificio*, in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, a cura di D. J. Andrés Gutiérrez, PUL editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 577-595; **J.I. ARRIETA**, *Vescovi*, cit.) aprendo ad altre complessità per quanto riguarda la circolazione di informazioni e la espressione di preferenze.

<sup>44</sup> A questo punto è rilevante il grado di coinvolgimento del ponente nel caso concreto, che potrà più o meno consapevolmente orientare il giudizio collegiale. La stessa cosa può succedere in casi di sedi particolarmente rilevanti, in cui si vogliono far valere influssi tra i membri della congregazione chiamati a intervenire (ad esempio, se possono avviare un cambiamento di orientamento nell'episcopato di un paese, o se possono eventualmente chiamare in causa una possibile creazione cardinalizia). A nessuno sfugge la speciale rilevanza delle nomine papali a membro delle congregazioni competenti in questa materia in vista della configurazione futura degli episcopati locali. Osservazioni di questo tipo sono compatibili con l'impegno degli organi collegiali di preparare la decisione finale del Romano Pontefice, agendo secondo i suoi intendimenti; tra l'altro, si terrà conto in casi singoli, particolarmente complessi, di influssi che possano essere giunti al Papa per vie diverse dalla procedura ordinaria.



emanati a tale scopo, negli orientamenti dati alle assemblee plenarie delle congregazioni competenti o in occasione di udienze nelle quali offre suggerimenti per questo settore del governo della Chiesa<sup>45</sup>. In altri casi, l'intervento è più mirato, ad esempio in occasione di viaggi apostolici o delle visite *ad limina* sullo sfondo delle informazioni presentate alla Sede apostolica<sup>46</sup>. Nelle fasi iniziali di procedure concrete, inoltre il Papa può esprimere priorità pastorali o additare particolari aspetti dei profili dei candidati, in rapporto all'episcopato di un paese o, alle volte, su determinate sedi. È anche chiaro che i provvedimenti della curia romana o quelli specificamente pontifici che possano riguardare una regione o una diocesi determinata presuppongono e portano con sé un contesto di governo che sarà rilevante in vista della futura provvista della sede. In termini generali le questioni più importanti, negative ma anche positive, che siano giunte alla Sede apostolica saranno indubbiamente elementi di riferimento in tale prospettiva: tanto più qualora i problemi fossero in relazione con limiti di governo dell'autorità gerarchica.

Benché questi tipi di orientamenti debbano essere presi in considerazione in tutte le fasi delle procedure, in specie per quanto riguarda l'operato del legato pontificio e l'istanza competente della curia romana, non si può escludere un disaccordo tra l'una e l'altra istanza, che in sede di studio in congregazione rimetta in discussione l'impegno svolto dal legato. Da questa prospettiva, la possibilità che la congregazione esprima e porti a compimento una concreta preferenza difforme da quella che gli è giunta attraverso la procedura sarà conseguenza o del possesso di informazioni più qualificate di quelle che sono state elaborate nella procedura<sup>47</sup>, o da una valutazione diversa di quella che si è svolta fino al momento<sup>48</sup>. Si potrebbe

---

<sup>45</sup> Sono stati molto significativi, ad esempio, i discorsi di Papa Francesco all'Udienza ai partecipanti alle "Giornate dei rappresentanti pontifici" in occasione dell'anno della fede (21 giugno 2013), alla Riunione della Congregazione per i vescovi (27 febbraio 2014), e all'Udienza ai partecipanti all'Incontro dei Rappresentanti Pontifici (17 settembre 2016).

<sup>46</sup> Le fonti di informazione possono essere tante; non ultime quelle più formali previste dal diritto come la "relazione quinquennale" e il riassunto della stessa che è presentato al Papa (cfr. **A. R. BAKER**, *Relación quinquenal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 2012, pp. 860-863).

<sup>47</sup> L'ipotesi che la congregazione (o una altra istanza) intraprenda indagini al margine delle procedure, che non siano opportunamente limitate o compensate, possono comportare il rischio implicito di emarginare le istanze formali indebolendone l'efficacia (ad esempio perché la posizione rappresentativa del legato del Papa resta erosa). Lasciando da parte quale siano le reazioni a livello personale, tensioni di questa natura possono comportare un detrimento della trasmissione della informazione e quindi della affidabilità della stessa.

<sup>48</sup> Motivazioni di questo tipo possono rientrare nelle normali dinamiche del governo,



ipotizzare anche una diversa interpretazione di eventuali indicazioni del Romano Pontefice, più o meno esplicite.

Per giungere a questi tipi di decisioni nelle quali la congregazione si discosta da ciò che scaturisce dalla procedura, entrano in gioco molte variabili che è impossibile elencare: il grado di coerenza che si voglia mantenere con azioni di governo precedente, la volontà di assumere rischi oltre a quello che le informazioni fanno capire oppure una azione di governo resa più o meno esplicita tesa a operare un cambiamento di orientamento in una sede concreta. La questione anche in questo caso è valutare fino a che punto queste posizioni si ritengono quelle confacenti agli intendimenti del Romano Pontefice.

Benché la congregazione non sia obbligata a seguire le indicazioni del legato, la sua posizione difforme si dovrebbe basare su una motivazione complessiva di più peso di quella che si è formata lungo la procedura. In linea di principio tali motivazioni saranno rese presenti al Papa; in fondo, per la strada della motivazione si giunge a un approfondimento ulteriore dell'insieme del lavoro svolto fino al momento.

Sebbene non debba essere un caso frequente, poiché l'insieme delle procedure è rivolto ad agevolare la decisione finale del Papa, potrebbe anche capitare che egli stesso possieda una informazione particolare o che la sua preferenza si discosti da quella che scaturisce dei lavori preparatori<sup>49</sup>.

---

essendo anche vero che in certi casi precisamente una specifica nomina di un ufficio capitale, o una linea di nomine in un paese in un termine relativamente breve, in una direzione inizialmente meno prevedibile (e talvolta contrastante con le preferenze espresse lungo la procedura) può infatti comportare un cambiamento decisivo in una diocesi o in un paese. Ma può capitare anche il contrario: che le preferenze manifestate puntino a un cambiamento, persino radicale, e che l'autorità della Chiesa ritenga che non è quella la linea che va seguita (o precisamente quella che andrebbe cambiata), o che si sia d'accordo con quell'orientamento ma che non si trovino al momento le persone adatte che siano in grado di guidare con una prospettiva di successo il peso di questi cambiamenti. Le possibilità sono tante; non dovrebbe però mancare la dovuta motivazione, per evitare non solo di vanificare la procedura ma soprattutto per evitare un esercizio arbitrario della funzione svolta.

<sup>49</sup> Il Papa potrebbe far prevalere per esempio la sua valutazione delle condizioni di una persona o avere una conoscenza particolare di una certa situazione (cfr. **J.-B. D'ONORIO**, *La nomination*, cit., p. 37); in linea di principio (benché non sia tenuto a farlo) dovrebbe essere in grado di motivare ragionevolmente la sua scelta. La motivazione dovrebbe costituire una ragione prevalente qualora si discostasse da una posizione chiaramente concorde dei collaboratori; benché non siamo nell'ambito di una azione collegiale, sembrerebbe pertinente il criterio del c. 127 § 1.2 CIC: "il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde". Un conto è avere informazioni specifiche e un altro conto è che, date le





È noto che al Papa vengono rivolte, talvolta in via strettamente personale e confidenziale, informazioni e preferenze in relazione a persone concrete a proposito di eventuali nomine. Di solito saranno integrate in un modo o in un altro nelle procedure ma non si può escludere che il Romano Pontefice, in casi concreti, preferisca ottenere informazioni o preferenze di prima mano da persone il cui giudizio ritiene autorevole oppure voglia avvalersi di collaboratori formali o informali al margine delle procedure. Potrebbe anche succedere che giunga al Papa una pratica di nomina di vescovi che rifletta un chiaro disaccordo da parte dei principali soggetti intervenuti nel suo studio. È l'ipotesi della responsabilità che viene assunta per prendere un provvedimento ragionato, scegliendo tra una delle opzioni a detrimento delle altre, oppure aprendo a nuove possibilità, come prolungare la sede vacante fino alla cessazione di particolari ostacoli.

## 7 - Conclusione

Il ruolo assegnato alle procedure per la nomina dei vescovi di per sé è quello di far giungere con chiarezza alle istanze decisorie le informazioni e preferenze sulle quali fondare una scelta di governo coerente. È facile immaginare come la difficoltà di governare questa materia si accresca se manca l'informazione di qualità o le espressioni di preferenza sono confuse, ma è anche da sottolineare l'importanza di incentivare la trasmissione di informazioni quanto più accurata possibile, la necessità di distinguere opportunamente informazione e preferenza, la giusta predeterminazione dei flussi di informazione e le istanze a cui si affidano le necessarie sintesi, ecc.

In questa prospettiva si deve leggere l'indirizzo generale contenuto nell' art. XII delle Norme del 1972 valido per ogni fase della procedura. In riferimento ai singoli candidati si chiede "una diligente e ampia indagine, consultando singolarmente le persone che lo abbiano ben conosciuto e siano capaci di dare informazioni il più possibile complete e un prudente e meditato giudizio davanti a Dio". Fino a questo momento quasi non si è fatto cenno alla dimensione soprannaturale dell'impegno di designazione dei vescovi. Dal punto di vista dell'analisi che stiamo seguendo questa dimensione soprannaturale gioca un ruolo importante dacché coloro che

---

informazioni a disposizione, si conclude in un modo diverso da quello dei collaboratori più stretti. Ovviamente emerge la possibilità e forse la necessità di cambiare collaboratori; è invece certo che addossare al Papa anche l'onere di informarsi e restare da solo in queste decisioni comporta gravi rischi.



intervengono nella procedura debbono esprimersi con la serietà legata all'esercizio di funzioni o diritti, ma anche di doveri di coscienza. Nella maggior parte dei casi si può presumere nei partecipanti a ogni livello un chiaro e alto senso morale nella consapevolezza dell'importanza della collaborazione leale a una simile funzione. L'incentivo morale e spirituale gioca a favore dell'apporto qualificato di dati e di espressione di valutazioni e preferenze. A ogni modo, tutte le procedure sono disegnate presupponendo la debolezza umana, i limiti delle percezioni e anche, sulla possibilità della reticenza e del dolo. In questo senso, l'uso saggio e corretto delle procedure, il cui disegno non può essere ritenuto arbitrario, oltre alle virtù personali di coloro che vi partecipano, può guidare un equilibrio umano che sia l'alveo per la provvidenza ordinaria di Dio

Fornire informazioni quanto più complete possibili ed esprimere giudizi di preferenza secondo quello che si pensa sia il volere di Dio sono parametri che accompagnano la procedura in ogni sua fase. I doveri di collaborazione dei diversi partecipanti e le responsabilità che si prendono non sono paragonabili tra di loro, ma è vero che l'insieme della procedura è predisposta per incrociare punti di vista e giudizi di valore di origine abbastanza varia che sono in linea di principio qualificati per favorire una decisione di governo prudente e giusta.

Comunque, la dimensione giuridica dei doveri di collaborazione potrebbe avere risvolti di responsabilità e persino di sanzione qualora un atteggiamento reticente o volutamente ingannatore (per non parlare di interventi illegittimi tesi a condizionare un comportamento veritiero) potesse mettere a repentaglio una decisione che in modo indiscusso riguarda il bene comune.

È quasi puerile asserire che nei confronti delle gravi questioni comprese nell'insieme della procedura per la nomina dei vescovi, alcune si vedono e si valutano meglio in modo ravvicinato (ad esempio, certe condizioni personali dei candidati); altre da una distanza media (ad esempio, la capacità di generare unità e di guidare persone); altre invece da una prospettiva più lontana (come la capacità di far fronte alle gravi sfide che attraversa la fede in un paese). Dal punto di vista istituzionale, usata in modo saggio, la procedura genera incentivi perché convergano nella fase finale luci e orientamenti che nascono dalle tre "distanze".

In questo lavoro abbiamo voluto esplorare la dimensione giuridica del bene dell'informazione all'interno di una procedura tesa a emanare un atto giusto e prudente. È emerso come questo aspetto raccolga in sé svariati e importanti diritti e doveri di partecipazione alla formazione di un tale atto. Non ci siamo soffermati ad approfondire in quale misura questi diritti e doveri siano un fedele riflesso di posizioni giuridiche ed ecclesiologiche



fondanti dei diversi componenti della Chiesa, o in quale modo riescano a rispecchiare principi fondamentali quali, per esempio, le istanze di autonomia delle Chiesa particolari.

Considerazioni come quelle appena proposte fanno vedere comunque come sia un riduzionismo alquanto semplice l'affermazione secondo la quale il sistema di nomina dei vescovi nella Chiesa latina è difettoso per via della concentrazione della decisione definitiva nelle mani di una sola persona. Per alcuni, che questa persona sia il Papa, soprattutto per via della curia romana è una ulteriore fonte di critica. Ampliando la prospettiva all'insieme delle finalità insite nella procedura senza esasperare né polarizzare il significato di questa decisione definitiva, la riflessione si apre a considerazioni più realistiche e comprensive dei problemi.

Certamente si aprono anche considerazioni per effettuare una critica alla configurazione attuale delle procedure di nomina dei vescovi, indubbiamente migliorabile sia dal punto di vista dell'assetto dei partecipanti e della collaborazione a loro demandata, che del suo svolgimento effettivo. Ma questa critica serve qualora sia fondata non su semplicistiche valutazioni a priori bensì su una analisi delle funzioni delle procedure, delle dinamiche collaborative che genera e degli equilibri virtuosi che può raggiungere. Questa dimensione, allo stesso tempo sarà uno strumento, modesto però imprescindibile, perché la nomina dei vescovi rifletta fedelmente la missione episcopale istituita dal Signore.

*The Legal Procedures for the Appointment of Bishops in Latin Church: Information and Preference*

**ABSTRACT** :The article focuses on the procedures for appointment of bishops in Latin Church from two specific outlooks. The first one regards the circulation of information fostered by procedures. Rather than discussing about whom is given the juridical power to appoint bishops, the procedures are analysed from the point of view of the information the agents are incentivated to provide in order to form the final decision. Procedures aim as well to a special kind of information, namely "preference", of some persons or groups of persons entitled to shape the administrative act of appointment. The perspective of providing information and preference in order to foster a more prudent resolution is useful to understand some subtle dimensions of current procedures but also to suggest improvements. The second outlook is related to the title of participation of five different kinds of subjects that take part in legal procedures: single bishop, provincial bishops' assembly, faithful (who are not bishops), pontifical legate and Holy See. The juridical ground for each of these subjects' involvement in the procedures along with the relationships between them, outline the profile of the appointment system and its dynamics. The analysis of some aspects of those grounds and relationships provides a wider view of the purposes and limits of the procedures themselves.

Key words: bishop, appointment, legal procedure, information, preference